

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

Società per Azioni



Sede Legale in Bolzano (BZ), Via del Macello 55 | Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214 | Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856 | Codice ABI 5856.0 | Capitale sociale interamente versato: € 201.993.752 | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominati:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni *Zero Coupon*”

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Misto”

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)”

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni *Step Up*

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”

eventualmente in formato di “*Green Bond*”

di

Banca Popolare dell’Alto Adige – Società per Azioni

Il presente documento costituisce una nota informativa (la “**Nota Informativa**”) ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, come da ultimo modificato ed integrato ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2026/1061 (il “**Regolamento Delegato 980**” e della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il “**Regolamento Emittenti**”).

La presente Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione approvato dalla CONSOB in data 18 settembre 2026 (il “**Documento di Registrazione**”), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Prospetto**”) e del Regolamento Delegato 980.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, Banca Popolare dell’Alto Adige – Società per Azioni (l’“**Emittente**”, la “**Banca**”, “**Volksbank**”, “**BPAA**” o “**Banca Popolare dell’Alto Adige**”), società capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell’Alto Adige (il “**Gruppo**” o il “**Gruppo bancario Banca Popolare dell’Alto Adige**”), provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le “**Condizioni**”).

Definitive") a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la **"Nota di Sintesi"**).

Con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il **"Responsabile del Collocamento"**).

Il presente documento è valido per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in data 18 settembre 2026, ed è stato pubblicato sul sito web dell'Emittente <https://www.volksbank.it>.

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, costituito dalla presente Nota Informativa, dal Documento di Registrazione, dalle Condizioni Definitive, dalla Nota di Sintesi e dai relativi supplementi, sono/saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Bolzano, via del Macello, n. 55 e presso tutte le filiali dell'Emittente e sono consultabili sul sito web dell'Emittente <https://www.volksbank.it>.

INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	7
2	FATTORI DI RISCHIO	8
2.1	RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI	8
2.1.1	Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	8
2.1.2	Rischio di credito per i sottoscrittori	10
2.1.3	Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni	11
2.1.4	Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	11
2.1.5	Rischio di Tasso di Mercato	11
2.1.6	Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un Titolo di Stato	12
2.1.7	Rischio di inflazione	12
2.1.8	Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni	13
2.1.9	Rischio di mutamento del regime fiscale	13
2.1.10	Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	13
2.2	RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO DI "GREEN BOND"	13
2.2.1	Rischio connesso all'utilizzo dei proventi	13
2.2.2	Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di "Green Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori .	14
2.2.3	Rischio connesso all'incertezza normativa	14
2.2.4	Rischio connesso alla Second Party Opinion	16
2.3	RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA	16
2.3.1	Rischio di liquidità	16
2.3.2	Rischio di conflitto di interessi	17
2.3.3	Rischio relativo alla/al revoca/ritiro dell'Offerta	17
2.4	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLE "OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR" E ALLE "OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"	17
2.4.1	Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni	17
2.4.2	Rischio di indicizzazione	18
2.4.3	Rischio di Spread negativo	18
2.4.4	Rischio connesso alla presenza di un Cap	19
2.4.5	Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola	19
2.4.6	Rischi di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione	19
2.4.7	Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione	20

2.4.8	Rischio connesso alla devoluzione di una parte dell'ammontare collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale	21
2.5	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLE "OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE" E "OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"	21
2.5.1	Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente	21
2.5.2	Rischio di cambio	21
3	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	23
3.1	Indicazione delle persone responsabili	23
3.2	Dichiarazione di responsabilità	23
3.3	Relazioni e pareri di esperti	23
3.4	Informazioni provenienti da terzi	23
3.5	Dichiarazione dell'Emittente	23
4	INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	24
4.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta.....	24
4.2	Ragioni dell'offerta, impiego dei proventi e spese dell'emissione e/o dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione	24
5	TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI	27
5.1	Descrizione della tipologia e della classe dei titoli	27
5.2	Legislazione applicabile e foro competente	30
5.3	Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni.....	31
5.4	Valuta di emissione	31
5.5	Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza	31
5.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	32
5.6.1	Previsioni generali	32
5.6.2	Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in.....	33
5.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	35
5.7.1	Interessi Obbligazioni Zero Coupon	35
5.7.2	Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato	36
5.7.3	Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente	36
5.7.4	Obbligazioni a Tasso Misto.....	36
5.7.5	Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)	37
5.7.6	Data di godimento	37

5.7.7	Data di scadenza degli interessi	38
5.7.8	Termini di prescrizione degli interessi e del capitale.....	38
5.7.9	Informazioni relative al Parametro di Indicizzazione.....	38
5.7.10	Descrizione del Parametro di Indicizzazione	38
5.7.11	Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	39
5.7.12	Eventi di turbativa e straordinari.....	39
5.7.13	Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi di turbativa.....	39
5.7.14	Agente di calcolo	39
5.7.15	Descrizione della componente derivativa inerente al pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Obbligazioni.....	39
5.8	Scadenza e piani di ammortamento	40
5.8.1	Data di Scadenza	40
5.8.2	Modalità di ammortamento del prestito	40
5.8.3	Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	41
5.9	Rendimento effettivo	42
5.9.1	Tasso di Rendimento.....	42
5.9.2	Metodo di calcolo del Tasso di Rendimento	42
5.10	Descrizione della rappresentanza degli obbligazionisti.....	43
5.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	43
5.12	Data di emissione.....	43
5.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	43
5.14	Regime fiscale	43
6	DETTAGLI DELL'OFFERTA	46
6.1	statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle obbligazioni	46
6.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.....	46
6.1.2	Ammontare totale dell'offerta/emissione.....	46
6.1.3	Periodo di validità delle offerte e descrizione delle procedure di sottoscrizione	46
6.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre l'ammontare delle sottoscrizioni	47
6.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione.....	47
6.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	48
6.1.7	Diffusione dei risultati dell'offerta	48
6.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	48
6.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	48
6.2.1	Destinatari delle offerte	48

6.2.2	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	48
6.3	Fissazione del prezzo	48
6.4	Collocamento e sottoscrizione	49
6.4.1	Soggetti incaricati del collocamento	49
6.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	49
6.4.3	Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	49
6.4.4	Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione	50
7	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	51
7.1	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni....	51
7.2	Quotazione su altri mercati regolamentati o equivalenti.....	51
7.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	51
8	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	52
8.1	Consulenti legati all'emissione	52
8.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione contabile	52
8.3	Parere o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica	52
8.4	Rating dei singoli strumenti finanziari.....	52
9	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	53

1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del Programma di Offerta di Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma di Offerta oggetto della presente Nota Informativa, Banca Popolare dell'Alto Adige – Società per Azioni potrà emettere Obbligazioni “*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni Zero Coupon*”, “*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*”, “*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni a Tasso Misto*”, “*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*” e “*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*”, eventualmente in formato di “Green Bond” (collettivamente, le “**Obbligazioni**”), per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 300 milioni, nell'arco temporale 2024-2026 di cui al Piano Industriale “*i-mpact 2026*”.

Nel caso di Obbligazioni emesse, nell'ambito della presente Nota Informativa, in formato di “*Green Bond*”, i relativi proventi netti saranno esclusivamente destinati a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* individuate utilizzando i criteri stabiliti dai *Green Bond Principles* dell'ICMA, come richiamati nel *Green Bond Framework* dell'Emittente.

In relazione al *Green Bond Framework* dell'Emittente vigente alla data della presente Nota Informativa, la società di consulenza in materia di sostenibilità Sustainable Fitch Limited (“**Sustainable Fitch**”), in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato in data 15 settembre 2023 la *Second Party Opinion* in merito alla conformità del *Green Bond Framework* dell'Emittente ai principi dell'ICMA.

Per maggiori informazioni sulle Obbligazioni in formato di “*Green Bond*”, si veda il “*Green Bond Framework*”, pubblicato dall'Emittente in data 15 settembre 2023, e consultabile al seguente [link: https://www.volksbank.it/documents/20147/452371/Volksbank_Green_Bond_Framework.pdf/e6b1f03c-7aae-c0fc-35ae-7ed9287e0d4d](https://www.volksbank.it/documents/20147/452371/Volksbank_Green_Bond_Framework.pdf/e6b1f03c-7aae-c0fc-35ae-7ed9287e0d4d) nonché la “*Second Party Opinion*” rilasciata in data 15 settembre 2023 da parte della società di consulenza in materia di sostenibilità Sustainable Fitch, in qualità di revisore terzo indipendente, e consultabile al seguente [link: https://www.volksbank.it/documents/20147/452371/Volksbank_SPO.pdf/b66eed0c-4755-91ac-05e9-07e01678b1de](https://www.volksbank.it/documents/20147/452371/Volksbank_SPO.pdf/b66eed0c-4755-91ac-05e9-07e01678b1de). Il “*Green Bond Framework*” dell'Emittente nonché la “*Second Party Opinion*” non sono inclusi mediante riferimento ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento Prospetto.

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi.

2 FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto obbligazioni, gli intermediari devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in titoli di debito.

Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

La presente Nota Informativa si riferisce ad un Programma di Offerta nell'ambito del quale potranno essere emesse diverse tipologie di Obbligazioni. Pertanto, al fine di facilitare la comprensione delle informazioni di volta in volta rilevanti da parte dei potenziali investitori, si riportano di seguito le descrizioni e i fattori di rischio collegati a ciascuna tipologia di Obbligazioni.

2.1 RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

2.1.1 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In merito a tale tipologia di rischio, la Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*, oggetto di revisione con la Direttiva 879/2019/UE – "**BRRD II**") come, da ultimo, modificata dalla Direttiva (UE) 1174/2024, prevede un meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie ed introduce il principio del "*bail-in*" o "salvataggio interno", quest'ultimo recepito con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. In base a tale principio il regolatore potrà prevedere che, nella gestione di una crisi bancaria, gli *stakeholders* dell'istituto bancario possano subire perdite in base alla propria "*seniority*", con l'esclusione, tra le altre passività, dei depositi garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino all'importo di Euro 100.000, oltre che le obbligazioni garantite (c.d. "*covered bonds*").

Nel caso in cui si manifestasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente fosse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti della stessa potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sotto descritto.

In particolare, l'esercizio del potere del "*bail-in*", esporrebbe gli Obbligazionisti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Le Autorità di Risoluzione avranno, altresì, il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione devono tenere conto della gerarchia fissata dall'art. 52 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 (come di volta in volta integrato e/o modificato):

1) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali (c.d. *Common equity Tier 1*);
- il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
- il valore nominale delle restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; e
- il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) e i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

3) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

4) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e

5) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.

Nell'ambito delle *"restanti passività"*, il *"bail-in"* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Non rientrano, invece, nelle *"restanti passività"* e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del *"bail-in"* alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. *"depositi protetti"*) e le *"passività garantite"* da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa rientrano nella categoria delle *"restanti passività"*.

Le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali fanno riferimento, in generale, alle metodologie standardizzate (*standardised approach*) applicando le modalità conformi alle novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623, che ha recepito la cosiddetta riforma di Basilea 3+ attraverso opportune modifiche al Regolamento n. 575/2013 (CRR) e alla Direttiva 2013/36/EU (CRD), con riferimento al trattamento dei rischi di credito, mercato, CVA e operativo, all'*output floor* e al calcolo dei fondi propri.

La BRRD introduce anche il requisito MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*), ossia la dotazione di fondi propri e di passività trasformabili in capitale attraverso il *"bail-in"*, che hanno lo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione di detto strumento di risoluzione, disponga di passività sufficienti per il pieno assorbimento delle perdite e per la ricapitalizzazione in modo tale da garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per l'autorizzazione all'esercizio della sua attività. La disciplina del MREL è stata oggetto di revisione nell'ambito del c.d. *"Banking Reform – Risk Reduction Measures Package"*, entrato in vigore nel giugno del 2019 che

comprende, tra l'altro, la riforma della BRRD (la sopracitata BRRD II) e del SRMR (*Single Resolution Mechanism*) (Regolamento 2019/877/UE, "**SRMR II**"), che trovano applicazione dal 28 dicembre 2020. Tale disciplina prevede, *inter alia*, il riassetto dei requisiti di ammissibilità delle passività ai fini MREL, da applicarsi sulle passività di nuova emissione; la fissazione di alcuni poteri in capo all'Autorità in caso di violazione del MREL, e, in aggiunta agli obblighi di segnalazione delle passività *eligible*, alcuni obblighi di *disclosure* al pubblico. Si precisa che in Italia il D. Lgs. N. 193/2021 ha dato attuazione alla BRRD II e adeguato la normativa nazionale alle disposizioni della SRMR II. Si segnala che, in data 14 maggio 2024, il *Single Resolution Board* (SRB) ha pubblicato la MREL *policy* 2024, in forza della quale, *inter alia*, ha introdotto un approccio aggiornato in relazione al monitoraggio dell'eleggibilità a fini MREL.

Tenuto conto di quanto sopra citato, ai sensi dell'art. 12-*bis* del citato SRMR, il requisito MREL può essere calcolato in due modi: (a) come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (c.d. "*Total Risk Exposure Amount*" o "**TREA**"); (b) come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili rapportato alla misura dell'esposizione complessiva ("*Leverage Ratio Exposure*" o "**LRE**").

In data 22 luglio 2026, in occasione della comunicazione di conclusione del procedimento di determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione Nazionale, ha fissato il requisito MREL che la Banca è tenuta a rispettare. Il requisito regolamentare MREL-TREA è pari al 13,03%: per tenere conto del fatto che il capitale detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale (3,33%) non può essere utilizzato per rispettare il requisito MREL-TREA, il requisito interno diventa pari al 16,36%. Il requisito regolamentare MREL-LRE è pari al 4,67%: è determinato sommando al limite regolamentare di leva finanziaria (3%) la metà del requisito combinato di riserva di capitale ($3,33\% / 2 = 1,67\%$).

Al 30 giugno 2026, i valori MREL dell'Emittente secondo la logica del precedente paragrafo si sono attestati al 25,36% (MREL-TREA) e al 10,97% (MREL-LRE).

2.1.2 Rischio di credito per i sottoscrittori

Con la sottoscrizione delle Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei suoi confronti per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

L'investitore è, pertanto, esposto al rischio che, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

In particolare, l'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 comma 1-*bis* del TUB, prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle Obbligazioni.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Infine, in caso di peggioramento (c.d. *downgrading*) del *rating* attribuito all'Emittente (ivi incluso il caso in cui esso sia dovuto ad un peggioramento del *rating* sovrano dell'Italia) potrebbe conseguire una maggior onerosità nella raccolta dei finanziamenti, un ricorso meno agevole al mercato dei capitali e l'eventuale necessità di integrare le garanzie prestate. Esso potrebbe, altresì, avere ripercussioni negative sulla liquidità dell'Emittente e limitarne la capacità di condurre certe attività commerciali, anche strategicamente produttive, con un conseguente impatto negativo sulle condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali di BPAA.

Un eventuale deterioramento del merito creditizio dell'Emittente può altresì ripercuotersi negativamente sul valore di mercato dell'Obbligazione in caso di vendita antecedente la scadenza del titolo.

2.1.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, dal Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari o dal Fondo di Garanzia dei depositanti.

2.1.4 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi di interesse sul mercato ("*Rischio di tasso di mercato*"): un aumento dei tassi di interesse di mercato può, infatti, comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del rispettivo valore nominale;
- l'assenza di un mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ovvero la difficoltà o impossibilità per l'investitore di liquidare prontamente l'investimento prima della sua scadenza naturale ad un prezzo in linea al valore teorico (*fair value*) delle Obbligazioni, che potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione delle stesse ("*Rischio di Liquidità*");
- l'eventuale variazione del merito creditizio dell'Emittente, che può comportare un deprezzamento delle Obbligazioni variabile a seconda dell'entità del deterioramento di tale merito creditizio ovvero della situazione finanziaria dell'Emittente medesimo.

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della rispettiva scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

2.1.5 Rischio di Tasso di Mercato

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della rispettiva scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "*rischio di tasso*" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Si sottolinea che:

Obbligazioni Zero Coupon

Con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni *Zero Coupon* è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Conseguentemente, la rischiosità insita nelle Obbligazioni *Zero Coupon* risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici. Il rendimento dell'Obbligazione è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor ed Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole a tasso variabile)

La fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari e, in particolare, quella relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo del titolo.

In presenza di un Cap, nel caso il tasso di mercato dovesse porsi al di sopra di tale parametro, la cedola non andrà a rispecchiare interamente l'incremento del tasso medesimo (in quanto non può eccedere il Cap), a svantaggio del valore dell'Obbligazione, il quale si comporterà, nella fattispecie, in parziale analogia con un titolo a tasso fisso: in presenza quindi di un aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni.

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole a tasso fisso)

In caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, mentre, nel caso contrario, le Obbligazioni subiranno un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

In caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni *Step Up* è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più è lunga la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

2.1.6 Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un Titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato italiano di durata residua simile avente caratteristiche e durata residua simile al momento dell'emissione.

2.1.7 Rischio di inflazione

Il "rischio di inflazione" consiste nella svalutazione, in termini reali, del valore del titolo. L'aumento generalizzato dei prezzi comporta, per l'investitore, una minore capacità di acquisto di beni e servizi a parità di nominale rimborsato. In aggiunta, scenari di alta inflazione sono correlati a tassi di mercato più alti determinando una riduzione del valore di mercato del titolo obbligazionario, in caso di vendita antecedente alla scadenza del titolo.

A tal riguardo, nel corso del 2022 e del 2023, l'area euro ha registrato alti livelli del tasso di inflazione innescati, principalmente, dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. In particolare, il conflitto ha causato uno shock nei prezzi dell'energia e delle materie prime nonché una compromissione delle reti logistiche globali, rallentando il commercio internazionale. Ulteriori tensioni sono emerse nel Medioriente: dopo l'acuirsi del conflitto israelo-palestinese dall'ottobre 2023, nel giugno 2025 Israele e Iran si scontrano in una guerra durata dodici giorni. Il conflitto ha causato, solo temporaneamente, un improvviso rialzo del prezzo del petrolio.

In data 10 settembre 2026, il Consiglio direttivo della BCE ha deliberato l'innalzamento di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento, portando, con effetto dal 16 settembre 2026, il tasso sui depositi presso la banca centrale al 2,50%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%. La decisione è stata assunta in un contesto caratterizzato dal permanere di pressioni inflazionistiche, anche connesse alle tensioni geopolitiche e allo shock energetico, e da prospettive ancora contraddistinte da elevata incertezza. Secondo le proiezioni

macroeconomiche aggiornate della BCE, l'inflazione complessiva dell'area dell'euro è attesa al 3,0% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028, con revisioni al rialzo per il 2027 e il 2028 rispetto all'esercizio di giugno; la crescita economica è invece prevista allo 0,9% nel 2026, all'1,4% nel 2027 e all'1,5% nel 2028.

2.1.8 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni

Per le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa non è prevista l'attribuzione di alcun livello di *rating*. Ciò costituisce un fattore di rischio, in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità delle Obbligazioni.

2.1.9 Rischio di mutamento del regime fiscale

Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. L'investitore, pertanto, è soggetto al rischio di mutamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni all'atto della pubblicazione della presente Nota Informativa. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora le trattenute si rendano necessarie in seguito a modifiche del regime fiscale applicabile, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

2.1.10 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento, al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito), l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento ("**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**").

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della Direttiva BRRD II, del Regolamento SRMR II, della Direttiva (UE) 1174/2024, della Direttiva CRD V e CRD VI e del Regolamento CRR II (la "**Normativa Europea In Materia Bancaria**").

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse più alto rispetto al tasso di interesse delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

2.2 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO DI "GREEN BOND"

2.2.1 Rischio connesso all'utilizzo dei proventi

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa, ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, potranno essere emesse in formato di "*Green Bond*" e, dunque, potranno prevedere un utilizzo specifico dei proventi, entro la durata delle specifiche Obbligazioni, conformemente ai principi fissati dall'International Capital Market Association ("**ICMA**"). Un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla vendita di tali Obbligazioni potrebbe infatti essere utilizzato dall'Emittente per finanziare o

rifinanziare, in tutto o in parte, finanziamenti *green* (i **“Finanziamenti Green”**) finalizzati all’acquisto di attività individuate specificatamente (le **“Attività Green”**) in accordo al *framework* denominato **“Green Bond Framework”**, pubblicato dalla Banca in data 15 settembre 2023, come di volta in volta modificato (il **“Green Bond Framework”**).

In ipotesi di emissione di Obbligazioni in formato di **“Green Bond”**, sebbene sia intenzione dell’Emittente finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, Attività *Green* secondo le modalità individuate nel *Green Bond Framework* dell’Emittente, potrebbero intervenire fattori esterni, imprevedibili e al di fuori del controllo dell’Emittente tali per cui non possa esservi garanzia che le Attività *Green* (finanziate o rifinanziate, in tutto o in parte, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni) potranno essere attuate nei tempi e secondo le modalità descritte nel predetto *Green Bond Framework* e che, di conseguenza, un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni sarà erogato esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, tali Attività *Green*. Si sottolinea che i pagamenti del capitale e degli interessi in relazione alle Obbligazioni emesse in formato di **“Green Bond”** non dipenderanno dalla *performance* delle Attività *Green* finanziate o rifinanziate, in tutto o in parte, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, né gli Obbligazionisti avranno privilegi o qualsiasi altro diritto nei confronti di tali Attività *Green*.

Qualsiasi evento connesso ai fattori di cui sopra non darà luogo ad alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente da parte degli Obbligazionisti, né comporterà l’obbligo per l’Emittente di rimborsare le Obbligazioni emesse in formato di **“Green Bond”**.

Gli eventi sopra descritti o la mancata destinazione esclusiva di un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni al finanziamento o rifinanziamento, in tutto o in parte, di Attività *Green* potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sul valore delle Obbligazioni.

2.2.2 Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di “Green Bond” non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori

L’impiego esclusivo dei proventi netti derivanti dalle Obbligazioni emesse in formato di **“Green Bond”** per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* (individuate utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai *Green Bond Principles* dell’ICMA vigenti alla data di emissione della relativa *Second Party Opinion* indipendente), potrebbe non essere adatto agli obiettivi di investimento di un investitore e potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le preferenze di quest’ultimo rispetto alle preferenze di sostenibilità indicate nell’ambito del questionario sottoposto ai sensi della Direttiva 2004/39/EC (la c.d. “Direttiva MiFiD”).

Fermo restando i controlli e le verifiche in sede di distribuzione delle Obbligazioni, i potenziali investitori devono determinare l’idoneità di tale investimento alla luce delle proprie esigenze e caratteristiche.

2.2.3 Rischio connesso all’incertezza normativa

In relazione alla definizione di **“Attività Green”**, l’attuale quadro normativo presenta ancora qualche elemento di incertezza. Manca, inoltre, una specifica definizione degli elementi costitutivi del **“Green Bond”**. Il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il **“Regolamento 852/2020”**) è stato emanato nel 2020 ed è stato soggetto a ulteriori sviluppi mediante l’attuazione, da parte della Commissione Europea (tramite regolamenti delegati), dei criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali stabiliti nel Regolamento 852/2020 (gli **“Atti Delegati”**).

Il quadro normativo di riferimento è stato di recente aggiornato con la pubblicazione nella G.U.E. (in data 30 novembre 2023) del Regolamento (UE) 2023/2631 sugli *European Green Bond* e sull’informativa

volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni eco-sostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, la cui introduzione, con applicazione a decorrere dal 21 dicembre 2024, comporta incertezze all'ambito ed alle effettive modalità di applicazione della stessa.

Si precisa che i proventi netti delle Obbligazioni emesse nell'ambito della Nota Informativa in formato di "Green Bond" sono destinati a finanziare o rifinanziare le Attività *Green* individuate dall'Emittente esclusivamente utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai *Green Bond Principles* dell'ICMA vigenti alla data di emissione della relativa *Second Party Opinion* indipendente. In particolare, secondo i *Green Bond Principles* dell'ICMA, i "Green Bond" si compongono di quattro caratteristiche fondamentali:

- *utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione*: utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione in progetti rientranti nelle c.d. "Attività *Green*" individuate dall'Emittente e riportate nel proprio *Green Bond Framework*. I predetti progetti si pongono l'obiettivo di portare benefici a livello ambientale;
- *processo per la valutazione e selezione dei progetti*: l'emissione di obbligazioni in formato di "Green Bond" richiede all'Emittente, secondo i principi dell'ICMA, di comunicare agli investitori: (a) gli obiettivi ambientali legati all'emissione; (b) i processi tramite i quali l'Emittente determina la compatibilità dei progetti con le Attività *Green*; e (c) i requisiti di eleggibilità relativi ai progetti, inclusi, ove possibile, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo da applicarsi al fine di identificare e gestire potenziali rischi con possibile impatto ambientale correlati a tali progetti;
- *gestione dei proventi*: in relazione ai "Green Bond", i *Green Bond Principles* dell'ICMA richiedono che i profitti netti, o un ammontare pari a tali profitti netti derivanti dai "Green Bond", siano: (i) tracciati all'interno di un sistema controllato dall'Emittente attraverso modalità appropriate; nonché (ii) documentati dall'Emittente in un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in Attività *Green* da parte dell'Emittente stesso;
- *attività di reporting*: gli emittenti sono tenuti ad elaborare e custodire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei proventi, aggiornando le stesse annualmente fino alla completa assegnazione, ovvero tempestivamente nel caso in cui vi siano sviluppi concreti.

Nessuna verifica è stata effettuata circa l'allineamento dei suddetti criteri di selezione delle Attività *Green* rispetto ad altri *standard*, incluso il Regolamento 852/2020 e il Regolamento (UE) 2023/2631. Non è chiaro se l'introduzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631, dell'etichetta "*European Green Bond*" e dei modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come eco-sostenibili o per le obbligazioni legate alla sostenibilità possa incidere sulla domanda degli investitori e sulla determinazione del prezzo delle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" basate sull'utilizzo dei proventi che non soddisfano i requisiti previsti per gli "*European Green Bond*" o per i suddetti modelli facoltativi di informativa. Ciò potrebbe comportare una riduzione della liquidità o della domanda, oppure incidere in altro modo sul prezzo di mercato delle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" che non soddisfano tali requisiti del Regolamento (UE) 2023/2631.

Inoltre, non vi è alcun obbligo contrattuale per l'Emittente di aggiornare il proprio *Green Bond Framework*, nonché i criteri di idoneità per l'individuazione delle Attività *Green* ivi contenute, sia nell'ipotesi di modifiche nei *Green Bond Principles* dell'ICMA, sia a fronte di qualsiasi altra evoluzione normativa (comprese le evoluzioni che dovessero interessare il Regolamento 852/2020 ed i relativi atti delegati).

Qualora l'Emittente procedesse, per qualsivoglia ragione, ad una modifica del proprio *Green Bond Framework*, l'utilizzo dei proventi netti successivamente a tale modifica sarà realizzato secondo i criteri specificati nel *green bond framework*, come modificato. Gli utilizzi dei proventi netti realizzati prima della modifica del *Green Bond Framework*, secondo i criteri specificati dal medesimo precedentemente alla modifica, saranno considerati legittimamente realizzati.

In base a quanto sopra descritto, l'adeguamento o meno del *Green Bond Framework* a eventuali evoluzioni normative o regolamentari potrebbe avere un impatto negativo sul valore di mercato e sulla liquidità delle Obbligazioni in formato di "*Green Bond*" emesse prima della loro attuazione.

Le Obbligazioni emesse in formato di "*Green Bond*" non saranno da intendere come "*European Green Bond*" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631.

2.2.4 Rischio connesso alla Second Party Opinion

In relazione al *Green Bond Framework* dell'Emittente vigente alla data della presente Nota Informativa, la società di consulenza in materia di sostenibilità Sustainable Fitch, in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato un parere in data 15 settembre 2023 (la "**Second Party Opinion**") concernente la conformità del *Green Bond Framework* dell'Emittente, *inter alia*, in termini di destinazione di eventuali fondi rivenienti dall'emissione di strumenti "*Green*", modalità di individuazione e selezione delle Attività *Green*, gestione e monitoraggio dei proventi derivanti dalle stesse, ai principi stabiliti dall'ICMA (i "**Green Bond Principles**", edizione del 2021).

Sustainable Fitch è una società terza non autorizzata né soggetta a vigilanza da parte dell'Autorità di Vigilanza. Si evidenzia che la *Second Party Opinion* è predisposta sulla base delle metodologie proprie di Sustainable Fitch e potrebbe quindi non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato, agli ulteriori fattori di rischio discussi in precedenza e ad altri fattori che potrebbero influenzare il valore delle obbligazioni emesse in formato di "*Green Bond*" o dei progetti finanziati o rifinanziati, in tutto o in parte, per un importo corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni emesse in tale formato.

La *Second Party Opinion* non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere le Obbligazioni ed è aggiornata solo alla data in cui viene rilasciata; e similmente al *Green Bonds Framework*, non è, né sarà considerata, inclusa e/o in alcun modo facente parte, della presente Nota Informativa.

Il ritiro della *Second Party Opinion* o il rilascio di una nuova *Second Party Opinion* che attesti che l'Emittente non si conforma in tutto o in parte a qualsiasi aspetto sul quale tale parere esprime una valutazione, potrebbe avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni.

2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA

2.3.1 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità consiste nella difficoltà o impossibilità per l'investitore di liquidare l'investimento prima della sua scadenza naturale. Inoltre, qualora l'investitore fosse in grado di procedere alla vendita dei titoli prima della rispettiva scadenza naturale, potrebbe ottenere un valore inferiore a quello originariamente investito, dando origine a perdite in conto capitale.

Non è prevista la richiesta di quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati. L'Emittente si riserva, tuttavia, di richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ovvero presso internalizzatori sistematici.

Si precisa però che, anche qualora venga richiesta la negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione ovvero presso internalizzatori sistematici: (i) non esiste alcuna certezza in ordine all'eventuale ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni; e, in ogni caso, (ii) potrebbe esservi incertezza in ordine alla data di effettivo inizio delle negoziazioni.

Inoltre, l'Emittente non si assumerà l'impegno di fissare accordi con soggetti che opereranno a sostegno alla liquidità o con ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione, nonché l'impegno di inoltrare proposte di acquisto attraverso i summenzionati sistemi.

Ove, per la singola emissione, siano presenti soggetti che abbiano assunto il ruolo di *market maker* o *liquidity provider* o specialista o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione, le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato – saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione, nel rispetto delle regole del relativo sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni dell'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale, ove la negoziazione sia contestuale all'emissione, nelle Condizioni Definitive ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet, <https://www.volksbank.it>.

Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di vendita proposti sul mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi l'investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

Ove, per la singola emissione, siano presenti soggetti terzi che abbiano assunto il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni di negoziazione sul mercato secondario, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

2.3.2 Rischio di conflitto di interessi

Si segnala che Banca Popolare dell'Alto Adige ha un interesse in conflitto nell'offerta, in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione.

Inoltre, Banca Popolare dell'Alto Adige potrebbe avere un interesse in conflitto poiché, oltre ad essere Emittente, è anche l'unico soggetto collocatore dei Prestiti Obbligazionari e svolge il ruolo di responsabile del collocamento.

Poiché l'Emittente opererà anche quale Agente di Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente di Calcolo) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

La Banca agisce come controparte diretta per qualsiasi quantità nel riacquisto dei titoli che verranno emessi nell'ambito del presente Programma di Offerta, ciò può configurare una situazione di conflitto di interesse al momento della determinazione del prezzo di riacquisto.

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario, e sussista un eventuale collegamento ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali– tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario, si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Di tale conflitto verrà data indicazione nelle Condizioni Definitive.

2.3.3 Rischio relativo alla/al revoca/ritiro dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente stesso avrà la facoltà di revocare e, quindi, non dare avvio alla Singola Offerta, ovvero, qualora tali circostanze si siano verificate nel corso del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, di ritirarla e la stessa dovrà, in entrambi i casi, ritenersi annullata.

In caso di revoca/ritiro dell'Offerta, l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni versato dagli investitori prima della comunicazione della revoca e/o del ritiro dell'Offerta, verrà rimesso nella disponibilità di quest'ultimi senza la corresponsione dei relativi interessi.

2.4 RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLE “OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR” E ALLE “OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”

2.4.1 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

Con riferimento alle “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*”, l'investitore deve tener conto che l'obbligazione comprende, al suo interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

Qualora sia previsto un *Cap*, la componente derivativa consta di un'opzione di tipo *Interest Rate Cap*, venduta dall'investitore implicitamente all'atto della sottoscrizione dell'Obbligazione, in ragione della quale questi vede determinato *a priori* il valore massimo delle Cedole Variabili. L'opzione di tipo *Interest Rate Cap* è un'opzione su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite massimo al rendimento di un dato strumento finanziario.

Qualora sia previsto un *Floor*, la componente derivativa consta di un'opzione di tipo *Interest Rate Floor*, acquistata dall'investitore implicitamente all'atto della sottoscrizione dell'Obbligazione, in ragione della quale questi vede determinato *a priori* il valore minimo delle Cedole Variabili. L'opzione di tipo *Interest Rate Floor* è un'opzione su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario. La contestuale presenza di un'opzione di tipo *Interest Rate Cap* ed *Interest Rate Floor* dà luogo ad un'opzione c.d. *Interest Rate Collar*.

La componente derivativa di questo tipo di Obbligazioni potrebbe limitare il rendimento atteso (in caso di *Cap*). Inoltre, tenuto conto della complessità connessa alla natura strutturata di questo tipo di Obbligazioni, gli investitori sono esposti al rischio di non essere in grado di valutare correttamente l'investimento nelle stesse.

2.4.2 Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*” e alle “*Obbligazioni a Tasso Misto*”, limitatamente al secondo periodo (a tasso variabile), l'investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente delle Obbligazioni. È possibile che il Parametro di Indicizzazione raggiunga livelli prossimi, pari allo zero o al di sotto dello zero. Tale rischio potrebbe essere mitigato dalla presenza, ai fini del calcolo della Cedola Variabile, di uno *Spread* positivo. Tuttavia, si precisa che la Cedola Variabile (intesa come la somma algebrica del Parametro di Indicizzazione e dell'eventuale *Spread* indicati nelle Condizioni Definitive) non potrà mai assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

2.4.3 Rischio di Spread negativo

Le “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*” e le “*Obbligazioni a Tasso Misto*”, limitatamente al secondo periodo (a tasso variabile) possono prevedere che l'ammontare della Cedola Variabile sia determinato applicando al Parametro di Indicizzazione uno *Spread* negativo. In tal caso, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive, senza applicazione di alcuno *Spread* o con *Spread* positivo, in quanto la Cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del Parametro di Indicizzazione, mentre un eventuale ribasso del medesimo Parametro aumenterà il ribasso della Cedola.

Infine, si consideri che la presenza di uno *Spread* negativo potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni rispetto ad altri titoli obbligazionari, aventi caratteristiche e durata simili, ma che non prevedono l'applicazione, ai fini della determinazione delle Cedole, di uno *Spread* ovvero prevedono uno *Spread* positivo. In caso di *Spread* negativo, a prescindere dalla *performance* del Parametro di Indicizzazione, il valore delle Cedole Variabili sarà negativamente influenzato e non è da escludere che il tasso applicabile alle Cedole Variabili possa anche risultare pari a zero. Nel caso in cui sia previsto un tasso minimo (c.d. “**Floor**”) verrà comunque corrisposto tale importo minimo della Cedola. Il valore di ciascuna Cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

In ogni caso, la presenza di uno *Spread* negativo non potrà mai comportare la presenza di una Cedola negativa (dunque, con valore inferiore allo zero). Lo *Spread* potrà essere differente per ciascuna delle Cedole dovute, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

2.4.4 Rischio connesso alla presenza di un Cap

Le “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*” possono prevedere la presenza di un *Cap*, secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, il tasso di interesse annuo non potrà in ogni caso essere superiore al tasso di interesse massimo (c.d. “**Cap**”) indicato nelle relative Condizioni Definitive, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione. Di conseguenza l'investitore, laddove sia previsto un *Cap*, non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo del parametro oltre il *Cap* in quanto sarebbe ininfluente ai fini della determinazione della Cedola.

In tal caso, l'investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto a quello di un titolo obbligazionario, avente caratteristiche e durata simili e legato al medesimo parametro di indicizzazione, al quale non sia applicato un tasso massimo. Tale rischio sarà tanto più accentuato quanto più è contenuto il valore del *Cap*, pertanto l'investitore dovrà valutare, nell'assumere la propria decisione, le aspettative future di andamento dei tassi di riferimento. Si consideri, infine, che il *Cap* verrà fissato nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione e non sarà soggetto a variazione nel corso della vita dell'Obbligazione, pertanto, il *Cap* sarà il medesimo per ciascuna Cedola.

2.4.5 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola

Nelle “*Obbligazioni a Tasso Variabile e nelle Obbligazioni a Tasso Misto*” (per il periodo di interessi a tasso variabile), il Parametro di Indicizzazione è rilevato all'inizio del periodo di godimento della Cedola, il cui pagamento avverrà alla fine del suddetto periodo (ad esempio, nell'ipotesi di Cedole trimestrali, la rilevazione avverrà in corrispondenza di una data antecedente di tre mesi la Data di Pagamento). Tale disallineamento potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

2.4.6 Rischi di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle “*Obbligazioni a Tasso Variabile*” e alle “*Obbligazioni a Tasso Misto*” (per il periodo di interessi a tasso variabile), al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente di Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In generale, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la prassi prevalente di mercato cercando di neutralizzare gli effetti distorsivi di tali eventi e di mantenere inalterate – nella massima misura

possibile – le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni. Qualora alla Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Parametro di Indicizzazione, si applica, in luogo di tale Parametro di Indicizzazione, la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro fornite da 5 banche di primaria importanza entro le ore 12 a.m. (ora di Bruxelles) della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola Variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento si verifica anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso è determinato in buona fede dall'Agente di Calcolo e secondo la prassi di mercato.

La Commissione Europea, nel luglio 2020 ha pubblicato una proposta di modifica al Regolamento n. 2016/1011/UE (il “**Benchmark Regulation**”) al fine di introdurre alcune norme volte a gestire un ordinato processo di cessazione di un *benchmark* largamente utilizzato nell'Unione Europea. La modifica al *Benchmark Regulation* è stata pubblicata nel Regolamento (UE) 2021/168 ed è entrata in vigore nel gennaio 2022. Si segnala, inoltre, che in data 19 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/914 che modifica il *Benchmark Regulation* con riferimento, tra l'altro, a: (i) l'ambito di applicazione delle norme sui *benchmark*, (ii) l'uso nell'Unione di *benchmark* forniti da un amministratore situato in un paese terzo, e (iii) determinati obblighi di segnalazione da parte degli amministratori di *benchmark*. Tali modifiche saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2026. La principale modifica introdotta dal suddetto regolamento consiste nel ridurre l'ambito di applicazione del *Benchmark Regulation* ai principali indici di riferimento con rilevanza economica maggiormente significativa nell'ambito del mercato dell'Unione Europea e agli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione stessa.

Più in generale, la regolamentazione degli indici utilizzati come indici di riferimento, c.d. “*benchmark*”, tra cui i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*, potrebbero influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati. I tassi e gli indici usati come indici di riferimento, c.d. “*benchmark*”, incluso l'EURIBOR, sono soggetti a linee guida regolamentari che sono state oggetto negli ultimi anni di una profonda riforma. Ulteriori interventi di carattere normativo potrebbero avere un impatto sulla *performance* rispetto al passato di tali indici di riferimento, ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità del tasso pubblicato, potrebbero causarne la soppressione, o avere altre conseguenze che non possono essere predeterminate; in ogni caso qualunque riforma internazionale e nazionale o altre iniziative e il rafforzamento dello scrutinio regolamentare dei *benchmark* potrebbe causare un incremento di costi e rischi relativi all'amministrazione dei medesimi, alla partecipazione per la determinazione di un *benchmark* e al rispetto di tali requisiti regolamentari. Non è possibile stabilire con certezza se e in che misura l'EURIBOR continuerà a essere determinato. Questo potrebbe implicare un diverso andamento dello stesso rispetto al passato e determinare delle conseguenze che, allo stato, non sono prevedibili. Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione di altri tassi interbancari.

Si noti che, qualora il Parametro di Indicizzazione originario non venisse più calcolato o comunque fosse non più disponibile e le Condizioni Definitive prevedessero, tra le specifiche previsioni relative all'individuazione del parametro di indicizzazione di riferimento alternativo (c.d. “*previsioni di fallback*”), la sostituzione del Parametro di Indicizzazione originario, il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni in relazione al rilevante periodo di interessi sarebbe determinato attraverso l'applicazione delle specifiche previsioni di *fallback* previste per tali Obbligazioni.

2.4.7 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle “*Obbligazioni a Tasso Variabile*” e delle “*Obbligazioni a Tasso Misto*” alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione.

Tale circostanza potrebbe comportare una maggiore difficoltà per l'investitore a monitorare successivamente l'andamento del Parametro di Indicizzazione.

2.4.8 Rischio connesso alla devoluzione di una parte dell'ammontare collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale

L'Emittente può prevedere nelle Condizioni Definitive di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato fino ad un importo massimo predefinito) ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità, entro 30 giorni dalla chiusura del Periodo di Offerta. In considerazione di ciò, il Prestito Obbligazionario potrà essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede tale devoluzione.

L'Emittente dichiara inoltre che l'Ente Beneficiario e quindi l'aggiudicatario dei proventi derivanti dal collocamento delle Obbligazioni, non è una società controllata o collegata, così come definita dall'art. 2359 del codice civile. A giudizio dell'Emittente non si configura quindi nessun rapporto di conflitto di interessi.

2.5 RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLE "OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE" E "OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"

2.5.1 Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente

Le "Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" e le "Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" possono prevedere la possibilità, su iniziativa dell'Emittente e a discrezione di quest'ultimo, trascorsi 24 mesi dall'emissione delle Obbligazioni, di rimborsare anticipatamente le stesse. In generale, l'Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in una situazione di discesa dei tassi di interesse e, di conseguenza, con effetti pregiudizievoli per l'investitore. Inoltre, si consideri che, in caso di rimborso anticipato, l'investitore perderà il diritto di ricevere le Cedole dovute per la durata residua delle Obbligazioni.

In particolare, l'effetto pregiudizievole per l'investitore sarà particolarmente accentuato per le "Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" in quanto per tale tipologia di Obbligazioni è prevista la corresponsione di Cedole calcolate sulla base di un tasso fisso crescente e, pertanto, in caso di rimborso anticipato, l'investitore sarà privato delle Cedole di importo più elevato. Infine, è ipotizzabile che se l'Emittente decida di esercitare la facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento, in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

2.5.2 Rischio di cambio

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro, ovvero in altra valuta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione, purché si tratti di una valuta avente corso legale in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile in Euro.

Ove la valuta di denominazione delle Obbligazioni dovesse essere diversa dall'Euro, l'investitore deve considerare che i pagamenti relativi al capitale, ovvero agli interessi, saranno effettuati in tale valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalla variazione del rapporto di cambio tra le valute e deve, di conseguenza, tenere in debita considerazione la volatilità di tale rapporto. In particolare, un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro può comportare

delle perdite, anche significative, in conto capitale nonché influire negativamente sul rendimento ovvero sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Infine, l'investitore deve considerare che un deterioramento della situazione economica, sociale finanziaria e politica dello Stato la cui valuta è di riferimento per le Obbligazioni può determinare una elevata variabilità dei tassi di cambio e dei tassi di interesse e generare, di conseguenza, potenziali perdite in conto capitale.

3 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

3.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare dell'Alto Adige – Società per Azioni, con sede legale in Bolzano (BZ), via del Macello, n. 55, 39100, in qualità di emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

3.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Popolare dell'Alto Adige – Società per Azioni dichiara che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3.3 Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa, non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

3.4 Informazioni provenienti da terzi

Qualsiasi informazione proveniente da terzi e, in particolare, i giudizi di *rating* espressi, è stata fedelmente riprodotta nella presente Nota Informativa e, per quanto a conoscenza dell'Emittente, non sono stati omessi fatti che avrebbero potuto rendere tali informazioni inesatte o ingannevoli.

3.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto;
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità delle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

4 INFORMAZIONI ESSENZIALI

4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

a) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera in qualità di Collocatore e in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

c) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

d) Commissioni percepite dai Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi, diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

e) Devoluzione del ricavato delle Obbligazioni

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario (come di seguito definito), l'Emittente dichiara che il soggetto beneficiario delle devoluzioni della parte di interessi non sarà una società controllata o collegata, così come definite dall'art. 2359 del codice civile. Si conferma, pertanto, che non verranno a sussistere situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 2359 del codice civile.

Un eventuale collegamento, differente da quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali ecc. – tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Di tale eventuale conflitto si darà indicazione nelle Condizioni Definitive.

Ove, in relazione alla singola emissione, sussistano ulteriori conflitti di interesse, gli stessi saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Ragioni dell'offerta, impiego dei proventi e spese dell'emissione e/o dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta di prodotti finanziari da parte dell'Emittente. I proventi derivanti dalle emissioni di Obbligazioni saranno destinati dall'Emittente (i) per le finalità previste nel proprio oggetto sociale; ovvero (ii) a titolo di liberalità a favore di un ente che persegua finalità di solidarietà o utilità sociale; ovvero (iii) per il finanziamento o rifinanziamento, in tutto o in parte, di Attività *Green*.

Nel caso di Obbligazioni emesse in formato di “*Green Bond*”, un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalle relative emissioni sarà utilizzato dall'Emittente, entro la durata delle specifiche Obbligazioni, esclusivamente per finanziarie o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green*, secondo i criteri definiti nel *Green Bond Framework*. Alla data della Nota Informativa, il *Green Bond Framework* è conforme ai principi e linee guida stabiliti dall'ICMA (i “*Green Bond Principles*” edizione del 2021)¹.

La piena allocazione dei fondi dovrà avvenire entro la durata del *Green Bond* oggetto di specifica emissione.

Secondo i *Green Bond Principles* dell'ICMA, i “*Green Bond*” si compongono di quattro caratteristiche fondamentali:

- *utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione*: utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione in progetti rientranti nelle c.d. “Attività *Green*” individuate dall'Emittente e riportate nel proprio *Green Bond Framework*. I predetti progetti si pongono l'obiettivo di portare benefici a livello ambientale;
- *processo per la valutazione e selezione dei progetti*: l'emissione di obbligazioni in formato di “*Green Bond*” richiede all'Emittente, secondo i principi dell'ICMA, di comunicare agli investitori: (a) gli obiettivi ambientali legati all'emissione; (b) i processi tramite i quali l'Emittente determina la compatibilità dei progetti con le Attività *Green*; e (c) i requisiti di eleggibilità relativi ai progetti, inclusi, ove possibile, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo da applicarsi al fine di identificare e gestire potenziali rischi con possibile impatto ambientale correlato a tali progetti;
- *gestione dei proventi*: in relazione ai “*Green Bond*”, i *Green Bond Principles* dell'ICMA richiedono che i proventi netti, o un ammontare pari a tali proventi netti derivanti dai “*Green Bond*”, siano: (i) tracciati all'interno di un sistema controllato dall'Emittente attraverso modalità appropriate; nonché (ii) documentati dall'Emittente in un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in Attività *Green* da parte dell'Emittente stesso;
- *attività di reporting*: gli emittenti sono tenuti ad elaborare e custodire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei proventi, aggiornando le stesse annualmente fino alla completa assegnazione, ovvero tempestivamente nel caso in cui vi siano sviluppi concreti.

Ai sensi dei criteri di definizione stabiliti dall'ICMA nei propri *Green Bond Principles*, solo i prestiti volti a finanziare o rifinanziare Attività *Green* saranno denominati “*Green Bond*”.

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente ha individuato il segmento “*Green Buildings*” quale *target* di Attività *Green* da finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, perseguendo l'obiettivo specifico, attraverso tali progetti, di mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Nel caso di “*Green Bond*” la destinazione dei proventi sarà in ogni caso individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ICMA ai sensi dei quali solo i prestiti volti esclusivamente a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* saranno denominati “*Green Bond*”.

In linea con gli standard ICMA con riferimento a ciascuna emissione di Obbligazioni in formato *Green Bond*, l'Emittente pubblicherà (i) con cadenza annuale e fino a completa allocazione dei proventi netti, un report attestante lo stock dei finanziamenti effettivamente erogati per ciascun progetto “green” con i connessi impieghi concretamente effettuati (allocation report), e (ii) con cadenza annuale e fino alla scadenza delle Obbligazioni, un report sulla performance di sostenibilità degli investimenti effettuati con l'utilizzo dei proventi (impact report). I documenti saranno resi disponibili al pubblico sul sito internet della Banca <https://www.volksbank.it/it/banca/sostenibilita/reportistica>.

L'Emittente ha nominato Sustainable Fitch come revisore esterno per fornire la Second Party Opinion. La Second Party Opinion del 15 settembre 2023 conferma l'allineamento del *Green Bonds Framework* con i

¹ <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-100621.pdf>.

Green Bond Principles dell'ICMA. La Second Party Opinion è disponibile sul sito internet della Banca <https://www.volksbank.it/it/banca/sostenibilita/reportistica> e non è inclusa mediante riferimento nella presente Nota Informativa.

Per maggiori informazioni sulle Obbligazioni in formato Green Bond, si rinvia al *Green Bond Framework*, disponibile sul sito internet dell'Emittente https://www.volksbank.it/documents/20147/452371/Volksbank_Green_Bond_Framework.pdf/e6b1f03c-7aae-c0fc-35ae-7ed9287e0d4d non è, né sarà, da ritenersi incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa.

L'Emittente non stima spese direttamente imputabili all'emissione delle Obbligazioni, ne consegue che l'importo dei proventi netti destinati esclusivamente a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* corrisponderà all'ammontare totale delle Obbligazioni emesse.

Per maggiori dettagli in ordine ad emissioni "*dedicate*", ossia che prevedano delle limitazioni ai fini dell'individuazione dei relativi destinatari, si fa riferimento al Capitolo 6 (*Dettagli dell'offerta*), Paragrafo 6.1.1 (*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*) della presente Nota Informativa.

In aggiunta a quanto sopra, come precisato e specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato fino ad un importo massimo predefinito) potrà essere devoluta dall'Emittente a titolo di liberalità ad una o più "*organizzazioni non lucrative di utilità sociale*", o in generale organizzazioni del cosiddetto "*terzo settore – non profit*" ovvero a soggetti che, sebbene non rientrino espressamente nella definizione di "*organizzazioni non lucrative di utilità sociale*" e/o non operino nel cosiddetto "*terzo settore – non profit*" perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale (l'**"Ente Beneficiario"**).

In tal caso, nelle Condizioni Definitive, la denominazione del Prestito Obbligazionario sarà integrata con il riferimento al nome dell'Ente Beneficiario di cui sopra e con l'indicazione dell'ammontare nominale da devolvere.

Al termine del Periodo di Offerta, l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto a tale soggetto.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di devoluzione, si rinvia al Capitolo 5 (*Termini e condizioni dei titoli*), Paragrafo 5.1 (*Descrizione della tipologia e della classe dei titoli*) della presente Nota Informativa.

Le Condizioni Definitive specificheranno l'impiego dei proventi della singola emissione, anche nell'ipotesi di emissione in formato di "*Green Bond*".

5 TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

I Prestiti Obbligazionari e le relative Obbligazioni che l'Emittente offrirà e/o quoterà, di volta in volta, nell'ambito del Programma di Offerta, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito Obbligazionario, sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo Prestito Obbligazionario.

5.1 Descrizione della tipologia e della classe dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all'offerta da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige delle Obbligazioni *Zero Coupon*, delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, delle Obbligazioni a Tasso Misto e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e delle Obbligazioni *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni incorporano tutti i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile a strumenti finanziari della stessa categoria come illustrati nella presente Nota Informativa. Sono fatte salve le previsioni della normativa nazionale ed europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi di seguito descritti.

L'Emittente si riserva di prevedere nelle Condizioni Definitive la possibilità di devolvere, anche per le Obbligazioni eventualmente emesse in formato di "*Green Bond*", parte dell'ammontare ricavato – espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato fino ad un importo massimo predefinito – ad un Ente Beneficiario a titolo di liberalità entro 30 giorni dalla chiusura del Periodo di Offerta.

In tal caso nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito Obbligazionario sarà integrata con riferimento al nome dell'Ente Beneficiario di cui sopra e alla parte dell'ammontare ricavato – espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato fino ad un importo massimo predefinito – che potrà essere devoluta. Al termine del Periodo di Offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto a tale soggetto.

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del Valore Nominale Unitario, al lordo di ogni tassa e imposta, fatta salva, se prevista dalle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ovvero la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL nel rispetto della normativa vigente, e fatto salvo quanto indicato al successivo Capitolo 5 (*Termini e condizioni dei titoli*) della presente Nota Informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor

Le "*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*" emesse nell'ambito del Programma di Offerta sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsati alla pari (100% del valore nominale). Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche in corrispondenza delle Date di Pagamento, il cui ammontare è determinato in ragione del valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, come rilevato nella/e Data/e di Rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive, incrementato o diminuito di un eventuale *Spread* – indicato in punti base, che può essere costante per tutta la durata del prestito o specificamente indicato in relazione a ciascuna Data di Pagamento – ed eventualmente arrotondato.

L'Emittente si riserva la facoltà di determinare il tasso della prima Cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.

Il Parametro di Indicizzazione prescelto (tasso *Euribor* a tre, sei o dodici mesi, rendimento effettivo d'asta dei *Bot* a tre, sei o dodici mesi, tasso BCE, Rendistato) è coincidente con la durata o con la periodicità della Cedola.

Ove sia indicata la previsione di un minimo (*Floor*), e/o di un massimo (*Cap*), le Cedole saranno calcolate applicando, al Valore Nominale, il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread*, salvo che questo non sia inferiore al *Floor* ovvero superiore al *Cap*. Nel primo caso il tasso annuo utilizzato per la determinazione delle cedole corrisponderà al tasso minimo corrispondente al *Floor*. Nel secondo caso, il tasso annuo utilizzato per la determinazione delle cedole corrisponderà al tasso massimo corrispondente al *Cap*.

Pertanto, il *Cap* e/o il *Floor* fissano un limite su base annua al valore del Parametro di Indicizzazione, eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole, applicabile al fine della determinazione della Cedola medesima. La Cedola (intesa come il Parametro di Indicizzazione maggiorato o diminuito dell'eventuale *Spread*, come indicato nelle Condizioni Definitive) non potrà mai in ogni caso assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale *Cap* e/o *Floor* saranno emesse in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro indicata nelle Condizioni Definitive della singola Emissione.

Gli interessi saranno pagati posticipatamente, in alternativa, per ciascun prestito, con periodicità trimestrale/semestrale/annuale.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la Data di Emissione, il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale *Spread*, l'eventuale arrotondamento, la periodicità delle Cedole, il codice ISIN, il valore dell'eventuale prima Cedola prefissata, l'eventuale *Floor* e/o *Cap* nonché il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli da parte dell'Emittente.

Obbligazioni a Tasso Misto

Le "Obbligazioni a Tasso Misto", emesse nell'ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsati alla pari (100% del valore nominale).

Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole periodiche posticipate in corrispondenza delle Date di Pagamento, prima fisse e poi variabili, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante nel periodo in cui le Obbligazioni sono a tasso fisso e in base all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, rilevato alle Date di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive, incrementato o diminuito di uno *Spread* – indicato in punti base, che può essere costante per tutta la durata del prestito o specificamente indicato in relazione a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Variabili – ed eventualmente arrotondato, nel periodo in cui le Obbligazioni sono a tasso variabile.

Il Parametro di Indicizzazione prescelto per la parte variabile del prestito (tasso *Euribor* a tre, sei o dodici mesi, rendimento effettivo d'asta dei *Bot* a tre, sei o dodici mesi, tasso BCE, Rendistato) è coincidente con la durata o con la periodicità della Cedola. La Cedola (intesa come il Parametro di Indicizzazione maggiorato o diminuito dell'eventuale *Spread*, come indicato nelle Condizioni Definitive) non potrà mai in ogni caso assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Le Obbligazioni a Tasso Misto saranno emesse in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro indicata nelle Condizioni Definitive della singola Emissione.

Gli interessi saranno pagati posticipatamente, in alternativa, per ciascun prestito, con periodicità trimestrale/semestrale/annuale.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la Data di Emissione, il Parametro di Indicizzazione, l'ammontare delle Cedole Fisse, lo *Spread*, l'eventuale arrotondamento, la periodicità della Cedola, il codice ISIN nonché il Valore Nominale Unitario delle

Obbligazioni sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli da parte dell'Emittente.

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Le “*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*”, emesse nell'ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsati alla pari (100% del valore nominale).

Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole fisse posticipate periodiche in corrispondenza delle Date di Pagamento, il cui ammontare è determinato applicando al valore nominale un tasso di interesse fisso e costante lungo la durata del prestito, indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora un'Obbligazione a Tasso Fisso preveda la facoltà di Rimborso Anticipato, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente tale Obbligazione, trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Emissione, alla data o alle date indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente saranno emesse in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro indicata nelle Condizioni Definitive della singola Emissione.

Gli interessi saranno pagati posticipatamente, in alternativa, per ciascun prestito, con periodicità trimestrale/semestrale/annuale.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la Data di Emissione, la periodicità della Cedola, il codice ISIN e, in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato, la data prevista per il rimborso anticipato, nonché il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario.

Obbligazioni Zero Coupon

Le “*Obbligazioni Zero Coupon*”, emesse nell'ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi ad un valore inferiore al valore nominale e rimborsati alla pari (100% del valore nominale).

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento a scadenza di interessi per un ammontare pari alla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza e il Prezzo di Emissione che verrà comunicato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* saranno emesse in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro indicata nelle Condizioni Definitive della singola Emissione.

Gli interessi saranno pagati alla scadenza.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la Data di Emissione, il codice ISIN nonché il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni facenti parte di ciascun prestito è indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli da parte dell'Emittente.

Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Le “*Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*”, ossia Obbligazioni a tasso fisso crescente (*step up*) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (*callable*), emesse nell'ambito del Programma d'Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsati alla pari (100% del valore nominale) alla scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato.

Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole fisse posticipate periodiche in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, con tasso fisso predeterminato e crescente, secondo un piano cedolare indicato per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive. Tale tasso è prefissato alla Data

di Emissione. Il tasso aumenta nel corso della vita delle Obbligazioni (c.d. *Step-Up* dell'interesse). In definitiva, le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di cedole a tasso fisso (definito come percentuale predeterminata del valore nominale delle stesse), ma crescente nel corso della vita del prestito.

Qualora un'Obbligazione *Step Up* preveda la facoltà di Rimborso Anticipato, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente tale Obbligazione, trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Emissione, alla data o alle date indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Step Up* con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente saranno emesse in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro indicata nelle Condizioni Definitive della singola Emissione.

Gli interessi saranno pagati posticipatamente, in alternativa, per ciascun prestito, con periodicità trimestrale/semestrale/annuale.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la Data di Emissione, la periodicità delle Cedole, il codice ISIN, il tasso di interesse crescente, nonché, in caso di Obbligazioni *Step Up* con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato, la data prevista per il rimborso anticipato nonché il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni disciplinate dalla presente Nota Informativa potranno essere emesse in formato di "*Green Bond*" ai sensi del *Green Bond Framework* dell'Emittente.

Codici internazionali di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)

Il Codice ISIN delle Obbligazioni è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

5.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni, nonché i diritti e gli obblighi dalle stesse derivanti, sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni, il foro competente in via esclusiva è il foro nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente, ovvero, qualora l'Obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del Codice del Consumo, in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come di volta in volta integrato e/o modificato), per la risoluzione delle controversie, *inter alia*, in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire il procedimento di mediazione ai sensi del predetto D. Lgs. n. 28/2010 o, in alternativa, un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il "**TUF**" o il "**Testo Unico della Finanza**") – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal D. Lgs. del 6 agosto 2015, n. 130 (come di volta in volta integrato e/o modificato) e istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi

di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

5.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari nominativi o al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata e assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza, al "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato, *inter alia*, con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob dell'11 febbraio 2015 e del 24 dicembre 2010 e al provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata. I diritti derivanti dalle Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dall'Emittente.

Fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*), il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*). Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*), sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato l'Obbligazionista e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegate.

Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies del TUF (*Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto*), la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle Obbligazioni è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'Emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Sono a carico degli Obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi, salvo quanto previsto al Capitolo 5 (*termini e condizioni dei titoli*) Paragrafo 5.14 (*Regime fiscale*) della presente Nota Informativa.

5.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni sono denominate in Euro ovvero nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive purché si tratti di una valuta avente corso legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile in Euro.

5.5 Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 5.6.2 ("*Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in*") in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla

liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli Obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

FONDI PROPRI	Patrimonio di base	Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier I</i>)
		Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier I</i>)
	Patrimonio supplementare	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e al Capitale di Classe 2		
Debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni <i>senior non-preferred</i>)		
RESTANTI PASSIVITÀ ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie. <i>Rientrano in questa categoria le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.</i>		
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO: i) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; ii) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; iii) dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ² .		

5.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

5.6.1 Previsioni generali

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi (ad eccezione delle Obbligazioni *Zero Coupon* che corrispondono un'unica Cedola alla scadenza) e al rimborso del capitale alla scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato. Resta in ogni caso salva, ove prevista nelle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ovvero la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, nel rispetto della normativa

² Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

vigente, e fatto inoltre salvo quanto previsto dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati e integrati, e come di seguito rappresentato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 5.7 (*"Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare"*) e 5.8 (*"Scadenza e piani di ammortamento"*) che seguono.

È fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 5.6.2 (*Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in*) della presente Nota Informativa in merito all'utilizzo del *"bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

5.6.2 Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. *"resolution Authorities"* - Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *"bail-in"*, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *"bail-in"* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del *"bail-in"* ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180). Pertanto, con l'applicazione del *"bail-in"*, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180).

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la BRRD relativamente all'art. 108 (*Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza*). La modifica è stata recepita in Italia con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro. L'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato successivamente abrogato dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, il cui art. 2 ha introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo articolo 12-ter, il quale ad oggi individua il valore nominale unitario minimo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi da una banca in 150.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali (c.d. *Common equity Tier 1*);
- il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
- il valore nominale delle restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis* del Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; e
- il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) e i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

3) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

4) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e

5) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.

Nell'ambito delle “*restanti passività*”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Non rientrano, invece, nelle “*restanti passività*” e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “*depositi protetti*”) e le “*passività garantite*” definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*”, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del “*bail-in*”, ai sensi dell'art. 49, co. 2, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (iii) l'applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 5.7 (“*Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare*”) e 5.8 (“*Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito*”) che seguono.

5.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Il tasso di interesse annuo nominale relativo alle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di “*Obbligazioni Zero Coupon*”, “*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*”, “*Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*”, “*Obbligazioni a Tasso Misto*”, e “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*”.

5.7.1 Interessi Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon*, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corrispondenza periodica di interessi espliciti (cedole).

L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni *Zero Coupon* sarà rappresentato dalla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza e il Prezzo di Emissione che sarà fissato in misura inferiore al medesimo e che verrà indicato nelle Condizioni Definitive (quale importo in Euro e valore percentuale del valore nominale). La convenzione di calcolo degli interessi sarà indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo degli interessi (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

$$I = VN - P,$$

Dove I = Interessi, VN = Valore Nominale, P = Prezzo di Emissione

5.7.2 Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato

Il tasso di interesse annuo applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse fisso pagabile posticipatamente. La frequenza del pagamento delle Cedole di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il Calendario Target2. La convenzione di calcolo degli interessi sarà indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo delle Cedole trimestrali, semestrali o annuali (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) posticipate viene effettuato secondo la seguente formula:

- per le Cedole annuali: $I = VN \times R$
- per le Cedole semestrali: $I = VN \times R/2$
- per le Cedole trimestrali: $I = VN \times R/4$

Dove I = Interessi, VN = Valore Nominale, R = tasso annuo in percentuale

5.7.3 Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni *Step Up* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente nel tempo e pagabile posticipatamente, la cui entità è crescente nel tempo. La frequenza del pagamento delle Cedole di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il Calendario Target2. La convenzione di calcolo degli interessi sarà indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo delle Cedole trimestrali, semestrali o annuali (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) posticipate viene effettuato secondo la seguente formula:

- per le Cedole annuali: $I = VN \times R$
- per le Cedole semestrali: $I = VN \times R/2$
- per le Cedole trimestrali: $I = VN \times R/4$

Dove I = Interessi, VN = Valore Nominale, R = tasso annuo in percentuale periodicamente crescente

5.7.4 Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto saranno fruttifere di interessi ad un tasso di interesse fisso pagabile posticipatamente, per un primo periodo a tasso fisso, e di interessi ad un tasso di interesse legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, per un secondo periodo a tasso variabile.

Con riferimento al secondo periodo a tasso variabile, il tasso di interesse annuo è determinato applicando al valore nominale un Parametro di Indicizzazione rilevato il secondo o terzo giorno lavorativo precedente il primo giorno di godimento della cedola, vale a dire tre/sei/dodici mesi antecedenti il pagamento della cedola, ed eventualmente maggiorato o diminuito di un margine (*Spread*) (che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario o indicato con riferimento a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Variabili) espresso in punti base con (o senza) applicazione di alcun arrotondamento. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il Calendario Target2. La convenzione di calcolo degli interessi e la data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione saranno indicati, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo del tasso cedolare (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

- per le cedole annuali: $I = VN \times R$

- per le cedole semestrali: $I = VN \times R/2$
- per le cedole trimestrali: $I = VN \times R/4$

Dove I = Interessi, VN = Valore Nominale, R = tasso annuo in percentuale (nel caso di cedole fisse)/Parametro di indicizzazione +/- Spread (nel caso di cedole variabili).

5.7.5 Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)

Il tasso di interesse annuo applicato alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è determinato applicando al valore nominale un Parametro di Indicizzazione, rilevato il secondo o terzo giorno lavorativo precedente il primo giorno di godimento della Cedola, vale a dire tre/sei/dodici mesi antecedenti il pagamento di ciascuna Cedola, ed eventualmente maggiorato o diminuito di un margine (*Spread*) espresso in punti base (che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario o indicato con riferimento a ciascuna Data di Pagamento) con (o senza) applicazione di arrotondamento. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il Calendario Target2. La convenzione di calcolo degli interessi e la data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione saranno indicati, di volta in volta, nella Condizioni Definitive. Il tasso della Cedola (intesa come la somma algebrica del Parametro di Indicizzazione e del margine (*spread*) indicati nelle Condizioni Definitive) non potrà mai essere negativo.

Il calcolo del tasso cedolare (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

- per le Cedole annuali: $I = VN \times R$
- per le Cedole semestrali: $I = VN \times R/2$
- per le Cedole trimestrali: $I = VN \times R/4$

Dove I = Interessi, VN = Valore Nominale, R = tasso annuo in percentuale, ovvero parametro +/- Spread

Qualora sia previsto un rendimento minimo, ove il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* (che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario o indicato con riferimento a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Variabili), sia inferiore al tasso minimo su base annua (*Floor*), la Cedola Variabile sarà determinata sulla base del rendimento minimo su base annua (*Floor*).

Qualora sia previsto un rendimento massimo, ove il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* sia superiore al tasso massimo su base annua (*Cap*), la Cedola Variabile sarà determinata sulla base del rendimento massimo su base annua (*Cap*).

In tale circostanza, il calcolo del tasso cedolare (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

- $VN \times \text{Max} [\text{FLOOR}\%; (R)]$**
(formula applicabile in ipotesi di presenza della opzione *FLOOR*)
- $VN \times \text{Max} [\text{FLOOR}\%; \text{Min} (R; \text{CAP}\%)]$**
(formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea della opzione *FLOOR* e *CAP*)
- $VN \times \text{Min} [(R); \text{CAP}\%]$**
(formula applicabile in ipotesi di presenza della opzione *CAP*)

Dove VN = valore nominale, FLOOR = tasso minimo valido per tutta la durata del prestito, CAP = tasso massimo valido per tutta la durata del prestito R = tasso annuo in percentuale ovvero parametro +/- Spread

5.7.6 Data di godimento

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la Data di Godimento, ossia la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi e la Data di Scadenza, ossia la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

5.7.7 Data di scadenza degli interessi

Ciascuna Data di Pagamento, ossia la data di scadenza degli interessi, verrà determinata in occasione di ciascun Prestito Obbligazionario e indicata nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, gli interessi delle Obbligazioni saranno pagati posticipatamente, in alternativa, per ciascun Prestito Obbligazionario, con periodicità trimestrale/semestrale/annuale. Qualora la Data di Scadenza o la Data di Pagamento coincidano con un giorno festivo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Con specifico riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, si evidenzia che queste ultime non prevedono il pagamento di Cedole durante la vita delle Obbligazioni, ma soltanto un'unica Cedola alla scadenza. Gli interessi corrisposti alla scadenza derivano dalla differenza tra l'importo di rimborso ed il Prezzo di Emissione (fissato in misura inferiore all'importo di rimborso).

5.7.8 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui tali interessi sono divenuti esigibili.

5.7.9 Informazioni relative al Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione prescelto e indicato nelle Condizioni Definitive per le emissioni "*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*" e "*Banca Popolare dell'Alto Adige Obbligazioni a Tasso Misto*", riferibile al secondo periodo, potrà essere il tasso *Euribor* a tre, sei o dodici mesi, il rendimento effettivo d'asta dei *Bot* a tre, sei o dodici mesi, il tasso BCE o il Rendistato rilevato sul circuito Bloomberg e, in mancanza, sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*".

Il Parametro di Indicizzazione è rilevato all'inizio del periodo di godimento della Cedola Variabile, il cui pagamento avverrà alla fine del suddetto periodo (ad esempio, nell'ipotesi di Cedole trimestrali, la rilevazione del Parametro di Indicizzazione avverrà in corrispondenza di una data antecedente di tre mesi la Data di Pagamento).

5.7.10 Descrizione del Parametro di Indicizzazione

Per le "*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor*" e le "*Obbligazioni a Tasso Misto*", limitatamente al secondo periodo, il Parametro di Indicizzazione è coincidente con la periodicità della Cedole e sarà prescelto fra i seguenti tassi:

- il tasso *Euribor (Euro Interbank Offered Rate)* è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee, a tre, sei o dodici mesi (puntuale), rilevato alla data di riferimento sui circuiti informativi Reuters e/o Bloomberg, pubblicato dai principali quotidiani economici nazionali e disponibile sul sito <https://www.euribor-rates.eu>;
- il rendimento effettivo d'asta dei *Bot* è un titolo *zero-coupon*, ovvero un titolo senza cedola, di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, emesso dal governo allo scopo di finanziare il debito pubblico italiano, a tre, sei o dodici mesi, pubblicato da Banca d'Italia, nonché dai principali quotidiani economici nazionali e disponibile sul sito www.dt.tesoro.it;
- il tasso BCE è il tasso ufficiale di riferimento con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche, fissato dal *Governing Council of European Central Bank*, pubblicato dai principali quotidiani economici nazionali (a titolo esemplificativo, "*Il Sole 24 ore*") e disponibile sul sito www.ecb.int. Esso è inoltre reperibile sui più diffusi *information provider* come Bloomberg o Reuters;

- il Rendistato indica il rendimento annuo lordo di un paniere di titoli di stato, ossia il rendimento di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, rilevato e pubblicato mensilmente da Banca d'Italia, nonché pubblicato dai principali quotidiani economici nazionali e disponibile sul sito www.bancaditalia.it.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento *Benchmark*, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Regolamento *Benchmark*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'amministratore del Parametro di Indicizzazione è o non è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 (*Registro degli amministratori e degli indici di riferimento*) del Regolamento *Benchmark*.

5.7.11 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

5.7.12 Eventi di turbativa e straordinari

Qualora, durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Misto e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), il Parametro di Indicizzazione, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Emittente, non fosse disponibile alla data di determinazione della Cedola, l'Agente di Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In generale, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la prassi prevalente di mercato cercando di neutralizzare gli effetti distorsivi di tali eventi e di mantenere inalterate – nella massima misura possibile – le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

Qualora alla Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Parametro di Indicizzazione, si applica, in luogo di tale Parametro di Indicizzazione, la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro fornite da 5 banche di primaria importanza entro le ore 12 a.m. (ora di Bruxelles) della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola Variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento si verifica anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso è determinato in buona fede dall'Agente di Calcolo e secondo la prassi di mercato.

Ulteriori dettagli relativi alle modalità di gestione degli eventi di turbativa o straordinari del Parametro di Indicizzazione saranno riportati all'interno delle Condizioni Definitive.

5.7.13 Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi di turbativa

Le regole di adeguamento, ai fini del calcolo delle Cedole, in caso di eventi di turbativa concernenti il Parametro di Indicizzazione, saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.

5.7.14 Agente di calcolo

Il soggetto che svolge la funzione di Agente di Calcolo è Banca Popolare dell'Alto Adige.

5.7.15 Descrizione della componente derivativa inerente al pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Obbligazioni

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale *Cap* e/o *Floor*

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, ove prevedano nelle relative Condizioni Definitive un *Cap* e/o un *Floor*, incorporano una componente derivativa. In particolare, ove sia prevista la presenza di un *Cap*, tale componente derivativa è l'*Interest Rate Cap*, ossia un contratto che, tramite una serie di opzioni su di un tasso di interesse (generalmente l'Euribor) alle date prestabilite, dà diritto all'acquirente del *Cap* di pagare il tasso fisso predeterminato e di incassare il tasso variabile rilevato puntualmente. La presenza di un *Cap* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile, pertanto, implica la vendita, da parte dell'investitore, di

un'opzione sul Parametro di Indicizzazione a favore dell'Emittente, in virtù della quale l'Emittente stesso ottiene il diritto di ricevere la differenza positiva tra il livello del tasso variabile di riferimento e il livello *Cap* prefissato. In questo modo, l'investitore non beneficerà di eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione superiori al *Cap*.

Ove, invece, sia prevista la presenza di un *Floor*, tale componente derivativa è l'*Interest Rate Floor*, ossia un contratto che, attraverso una serie di opzioni su di un tasso di interesse (generalmente l'Euribor) dà diritto all'acquirente del *Floor* di incassare il tasso fisso predeterminato e di pagare il tasso variabile rilevato, in corrispondenza delle date prestabilite. La presenza di un *Floor* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile, pertanto, implica l'acquisto, da parte dell'investitore, di un'opzione sul Parametro di Indicizzazione, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, in virtù della quale l'investitore ottiene la differenza positiva tra il livello di *Floor* prefissato ed il livello del *fixing* del Parametro di Indicizzazione. In questo modo, l'investitore si vedrà riconosciuto il diritto di ricevere un rendimento minimo in relazione a ciascuna Cedola.

Il corrispettivo della vendita dell'opzione *Cap* ovvero dell'acquisto dell'opzione *Floor*, da parte dell'investitore, è incorporato nel Prezzo di Emissione.

Infine, nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale *Cap* e *Floor*, la componente derivativa implicita nei Titoli è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Indicizzazione specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente e delle Obbligazioni *Step Up* con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Ove le Obbligazioni prevedano, nelle relative Condizioni Definitive, la possibilità per l'Emittente di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni, le stesse Obbligazioni comprendono, quale componente derivativa, l'acquisto di un'opzione *call* da parte dell'Emittente, che sarà implicitamente venduta dall'investitore all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni medesime. L'opzione di rimborso anticipato può essere esercitabile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, dall'Emittente in un'unica data prestabilita e in tal caso le Obbligazioni incorporano un'opzione *call* di tipo c.d. "*européo*" (*European Option*), o in più date prestabilite nelle Condizioni Definitive. In tale secondo caso, le Obbligazioni incorporano un'opzione *call* di tipo c.d. "*bermuda*" (*Bermudan Option*). Il corrispettivo della vendita, da parte dell'investitore e a favore dell'Emittente, di tali opzioni è incorporato nel Prezzo di Emissione.

5.8 Scadenza e piani di ammortamento

5.8.1 Data di Scadenza

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

5.8.2 Modalità di ammortamento del prestito

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un'unica soluzione alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

Tuttavia, per le "*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*" e le "*Obbligazioni *Step Up* con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*", ove l'Emittente decida di esercitare la facoltà di rimborso anticipato, il rimborso delle stesse Obbligazioni avverrà in corrispondenza di una o più date indicate nelle Condizioni Definitive della singola emissione (ciascuna, una "**Data di Rimborso Anticipato**").

In ogni caso, l'Emittente non potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni prima che siano trascorsi 24 mesi dall'emissione delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato al Capitolo 5 (*Termini e condizioni dei titoli*), Paragrafo 5.8.3 (*Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL*).

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il relativo rimborso. Qualora la data di rimborso prevista cadesse in un giorno in cui le banche non sono aperte per la normale operatività a Milano e Bolzano e il Target2 non è operativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che questo dia diritto a maggiori interessi.

I rimborsi sono effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*). Non sono previsti oneri a carico degli investitori per il rimborso delle Obbligazioni.

È fatto salvo quanto indicato al Capitolo 5 (*Termini e condizioni dei titoli*), Paragrafo 5.6 (*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle obbligazioni e procedura per il loro esercizio*) della presente Nota Informativa in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD. È fatto inoltre salvo, secondo quanto già sopra precisato, quanto previsto al successivo Capitolo 5 (*Termini e condizioni dei titoli*), Paragrafo 5.8.3 (*Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL*).

5.8.3 Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL si sia verificato e sia in essere, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in circolazione a tale data.

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente, dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Con il termine "Requisiti MREL" si indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linea guida, legge, *standard* e/o protocollo in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui *standard* tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e per le passività ammissibili e/o per gli strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, integrati e/o sostituiti.

Si precisa inoltre che una "Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica la data di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, ove prevista dalle rispettive Condizioni Definitive.

Fermo restando quanto sopra, si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude

la Qualificazione MREL in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive o comunque nel rispetto della disciplina vigente, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle Date di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualifica MREL indicate nel relativo avviso mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nel relativo avviso. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Inoltre, ai sensi della Normativa Europea in Materia Bancaria, il rimborso anticipato o il riacquisto delle Obbligazioni idonee ad essere qualificate come passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL è soggetto alla preventiva approvazione da parte della autorità competente ove ciò sia richiesto dalla normativa di volta in volta vigente. La Normativa Europea in Materia Bancaria prevede che l'autorità competente approvi un rimborso anticipato delle Obbligazioni ove siano rispettate le seguenti condizioni:

- prima o al momento del rimborso anticipato o del riacquisto delle Obbligazioni, l'Emittente sostituisca le Obbligazioni con strumenti di fondi propri o passività ammissibili, di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di generare ricavi dell'Emittente;
- l'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente che, a seguito di tale rimborso o riacquisto, i Fondi Propri e le passività ammissibili superino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili previsti dalla Normativa in Materia Bancaria, di un margine che l'Autorità Competente consideri necessario;
- l'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che una sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri sia necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri previsti dalla Normativa in Materia Bancaria per il mantenimento dell'autorizzazione.

L'autorità competente dovrà consultarsi con l'autorità di risoluzione rilevante prima di concedere l'autorizzazione, come previsto ai sensi della Normativa Europea in Materia Bancaria.

5.9 Rendimento effettivo

5.9.1 Tasso di Rendimento

Il Tasso di Rendimento annuo effettivo a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario è indicato nelle Condizioni Definitive del singolo prestito al lordo e al netto dell'effetto fiscale.

5.9.2 Metodo di calcolo del Tasso di Rendimento

Il Tasso di Rendimento effettivo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione pari al valore nominale.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (Cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto e/o di sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al Tasso di Rendimento Interno (TIR) medesimo, che il valore del Parametro di Indicizzazione rimanga costante e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, ove sia prevista l'applicazione di un *Floor* per il calcolo delle Cedole Variabili, il tasso di rendimento annuo effettivo sarà pari al *Floor*. In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto, ove sia prevista l'applicazione di un *Cap* per il calcolo delle Cedole Variabili, per il calcolo del tasso di rendimento annuo effettivo sarà assunta l'ipotesi della costanza del Parametro di Indicizzazione.

5.10 Descrizione della rappresentanza degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Testo Unico Bancario non si applicano, *inter alia*, gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile relativi, rispettivamente, alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, all'impugnazione delle delibere, alla nomina di un rappresentante comune e dei relativi obblighi e poteri e alla proposizione di azioni individuali da parte degli obbligazionisti. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari di tali obbligazioni.

5.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

L'emissione delle Obbligazioni è di volta in volta deliberata dal Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri a quest'ultimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Gli estremi delle delibere assunte dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito Obbligazionario e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la Data di Emissione delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni possono essere al portatore o nominative. Il trasferimento delle Obbligazioni può avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*).

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti ai sensi della normativa in vigore nei seguenti paesi: Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Svizzera pertanto non possono in alcun modo essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o indirettamente, o acquistate dai soggetti residenti in tali Stati.

5.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti, senza pretese di esaustività, del regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, detenzione e cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa nonché delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria in materia, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile solo a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia. Gli investitori sono pertanto in ogni caso tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Con la Legge 9 agosto 2023 n. 111 (la "**Legge 111/2023**"), inoltre, il Governo italiano è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla riforma del sistema tributario italiano (la "**Riforma Fiscale**"). Ai sensi della Legge 111/2023, la Riforma Fiscale comporterà, *inter alia*, modifiche rilevanti alla tassazione dei redditi di natura finanziaria e delle plusvalenze; tuttavia, la natura, la portata e l'impatto specifici di tali modifiche non possono, allo stato attuale, essere determinati o previsti con

certezza. Pertanto, gli investitori nelle Obbligazioni devono essere consapevoli che le modifiche che potranno essere introdotte al regime fiscale dei redditi di natura finanziaria e delle plusvalenze potrebbero comportare un aumento dell'imposizione su interessi, proventi similari e/o plusvalenze maturate o realizzate in relazione alle Obbligazioni, con conseguente possibile riduzione del rendimento dell'investimento.

Redditi di capitale: gli interessi e gli altri proventi rinvenienti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 (il "**Decreto 239/1996**") e successive modifiche, integrazioni e rifusioni, attualmente pari al 26%. Tale imposta sostitutiva deve essere applicata dall'intermediario di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto 239/1996 presso il quale sono depositate le Obbligazioni.

Gli interessi e gli altri proventi prodotti dalle Obbligazioni e percepiti da beneficiari effettivi residenti in Stati o territori di cui all'art. 6 del Decreto 239/1996, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le Autorità Fiscali italiane, come individuati dal D.M. del 4 settembre 1996 (c.d. "*Stati White List*"), non sono soggetti all'imposta sostitutiva a condizione che siano soddisfatte le procedure e le formalità di cui all'art. 7 del medesimo Decreto 239/1996 (tra cui l'obbligo di deposito delle Obbligazioni presso intermediari italiani e la consegna a tali intermediari dell'autocertificazione prevista dal D.M. del 12 dicembre 2001, nonché ogni altra documentazione necessaria per accedere al regime di esonero dall'imposta sostitutiva in parola in funzione delle specifiche circostanze di fatto, ivi incluso il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di loro pertinenza).

Si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si prevede che le disposizioni contenute nel Decreto 239/1996 (articoli 1-9 e 11) siano rimesse, senza modifiche rispetto a quanto rilevante ai fini della presente sintesi, nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al D. Lgs. del 24 marzo 2025 n. 33 (articoli 62-71).

Redditi diversi: la vendita o il rimborso delle obbligazioni detenute da soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa genera un "*reddito diverso*" di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, integrazioni e rifusioni, anche ad opera del D. Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 (il "**Testo Unico sulle Imposte sui Redditi**"). Tali redditi sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche, integrazioni e rifusioni, anche ad opera del D. Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 (il "**Decreto 461/1997**"), attualmente pari al 26%, che viene assolta:

- dal detentore delle obbligazioni qualora si applichi il c.d. "*Regime della Dichiarazione*";
- dall'intermediario presso il quale sono depositate le obbligazioni se il depositante ha optato per il regime del "*Risparmio Amministrato*", di cui all'art. 6 del Decreto 461/1997 o per il regime del "*Risparmio Gestito*", previsto dall'art. 7 del Decreto 461/1997.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto 461/1997, i redditi diversi di cui al citato art. 67, comma 1, lett. c-ter) derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui a tale Decreto se percepiti da beneficiari effettivi residenti in Stati *White List* e se sono soddisfatte le procedure e le formalità di cui all'art. 7 del Decreto 239/1996 (tra cui l'obbligo di deposito delle Obbligazioni presso intermediari italiani e la consegna a tali intermediari dell'autocertificazione prevista dal D.M. del 12 dicembre 2001, nonché ogni altra documentazione necessaria per accedere al regime di esonero dall'imposta sostitutiva in parola in funzione delle specifiche circostanze di fatto, ivi incluso il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare i redditi diversi non soggetti a imposta sostitutiva, di loro pertinenza). Si precisa che le imposte sostitutive sopra menzionate ed eventualmente dovute dagli investitori (imposta sostitutiva prevista dal Decreto 239/1996 – imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto 461/1997) vengono versate all'Amministrazione Finanziaria dall'intermediario presso il quale sono depositate le Obbligazioni, che potrebbe coincidere con l'Emittente.

Nel caso in cui l'Emittente rivesta anche il ruolo di intermediario depositario delle Obbligazioni, l'Emittente stesso provvederà a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Pertanto, l'investitore riceverà, sia con riferimento alle Cedole che con riferimento al rimborso del capitale, pagamenti al netto delle imposte sostitutive applicabili, prelevate dall'Emittente o altro intermediario che agisce quale depositario delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti tutte le altre imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi e ogni altro provento ad esse collegato.

6 DETTAGLI DELL'OFFERTA

6.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle obbligazioni

6.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le offerte possono essere subordinate ad alcune condizioni. Nelle Condizioni Definitive delle singole emissioni obbligazionarie sono indicate le eventuali condizioni (almeno una) che la clientela della Banca Popolare dell'Alto Adige deve possedere per sottoscrivere le singole emissioni obbligazionarie:

- l'apertura di un nuovo conto corrente;
- il versamento di nuova liquidità derivante da altro istituto su conti correnti già attivati;
- l'attivazione di un nuovo rapporto presso una filiale di recente apertura;
- l'appartenenza ad una determinata categoria di investitori;
- l'appartenenza ad una determinata zona territoriale;
- l'appartenenza ad una determinata categoria di clienti della Banca (per esempio, *Private Banking*);
- essere azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige;
- essere soggetti che aderiscono a determinate iniziative commerciali.

L'Emittente si riserva, peraltro, di identificare, rispetto a una determinata offerta, una specifica categoria di investitore a cui è riservata la stessa. In tal caso, le caratteristiche dei destinatari nonché la relativa categoria di appartenenza saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative alla singola emissione.

6.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

L'ammontare massimo del Prestito Obbligazionario e il numero massimo di Obbligazioni sono riportati nelle Condizioni Definitive di ogni singola emissione obbligazionaria. L'Emittente si riserva, nel corso del periodo delle offerte, la facoltà di aumentare o diminuire l'ammontare massimo di ogni Prestito Obbligazionario.

L'eventuale aumento o diminuzione dell'ammontare massimo di ogni Prestito Obbligazionario è comunicato mediante Avviso Integrativo. L'Avviso Integrativo è messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://www.volksbank.it> e inviato contestualmente alla Consob.

6.1.3 Periodo di validità delle offerte e descrizione delle procedure di sottoscrizione

Periodo di validità della Singola Offerta

Per ciascun Prestito Obbligazionario il Periodo di validità delle Offerte (il “**Periodo di Offerta**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo termini ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

Proroga del Periodo di Offerta

Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico e alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente contestualmente, trasmesso alla Consob, nonché reso disponibile presso la sede e le filiali.

Chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di mutamenti delle esigenze dell'Emittente o mutamenti delle condizioni di mercato, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, dandone comunicazione al pubblico e alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob, nonché reso disponibile presso la sede e le filiali della Banca.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni di sottoscrizione o di acquisto abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico e alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob, nonché reso disponibile presso la sede e le filiali della Banca.

Facoltà di revoca e ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito Obbligazionario, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente potrà decidere di revocare e, quindi, non dare inizio alla singola offerta, ovvero di ritirarla, qualora tali circostanze si siano verificate nel corso del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di revoca o ritiro dell'Offerta, l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni versato dagli investitori prima della comunicazione della revoca o del ritiro dell'Offerta, verrà rimesso nella disponibilità di quest'ultimi senza la corresponsione dei relativi interessi. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta, nonché reso disponibile presso la sede e le filiali della Banca.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetto nonché dell'art. 94, comma 7 del TUF, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, gli investitori che abbiano già aderito alle offerte prima della pubblicazione del supplemento potranno, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 7 del TUF, revocare la propria accettazione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo mediante una comunicazione scritta all'Emittente secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del Periodo di Offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente o dall'offerente. Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile su forma stampata e gratuitamente presso la sede della Banca nonché presso tutte le sue filiali.

Descrizione delle procedure di sottoscrizione e di adesione all'Offerta e di collocamento sul mercato

L'adesione avviene attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione disponibile presso la sede e le filiali dell'Emittente. Tale adesione potrà essere revocata entro il medesimo giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione.

Le Obbligazioni sono collocate per il tramite delle filiali della Banca Popolare dell'Alto Adige.

6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre l'ammontare delle sottoscrizioni

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta.

6.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Il taglio minimo delle Obbligazioni è pari ad Euro 1.000,00 non frazionabile. Le sottoscrizioni possono essere accolte per importi minimi pari al Valore Nominale Unitario di ogni Obbligazione e per multipli di tale valore. Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

6.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà nella Data di Regolamento stabilita nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente.

Tale data, che coincide con la data in cui l'investitore entrerà nella titolarità dell'Obbligazione, può essere qualunque giorno lavorativo che cade nel periodo che intercorre dalla Data di Godimento alla data di conclusione del Periodo di Offerta. A decorrere dal giorno successivo alla Data di Godimento indicata nelle Condizioni Definitive, il controvalore relativo all'importo sottoscritto incorporerà anche il rateo di interesse maturato.

6.1.7 Diffusione dei risultati dell'offerta

Per ciascuna emissione obbligazionaria, l'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione di ciascun Periodo di Offerta, i risultati della singola offerta mediante apposito avviso avente ad oggetto i risultati delle offerte, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://www.volksbank.it> e messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente.

6.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.

6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

6.2.1 Destinatari delle offerte

Le Obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. Le offerte sono indirizzate esclusivamente alla clientela della Banca Popolare dell'Alto Adige, anche tenendo conto delle condizioni specificate al Paragrafo 6.1.1 (*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*) della presente Nota Informativa.

6.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto.

Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile durante il Periodo di Offerta. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. I sottoscrittori riceveranno la relativa nota che attesterà l'ammontare sottoscritto, il prezzo pagato nonché la valuta di regolamento.

Le Obbligazioni saranno negoziabili dopo la regolare contabilizzazione della sottoscrizione mediante addebito del Prezzo di Emissione sul conto corrente del sottoscrittore.

6.3 Fissazione del prezzo

Prezzo dell'offerta

(i) Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, con l'esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon* in cui il prezzo di offerta sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale, è pari al 100% del Valore Nominale e sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Nel caso in cui, invece, le Obbligazioni saranno regolate ad una data successiva alla Data di Godimento, tale prezzo è maggiorato del rateo di interessi maturati tra la prima Data di Godimento e la Data di Regolamento interessata.

Le obbligazioni, ad eccezione delle Obbligazioni *Zero Coupon* che sono emesse ad un valore inferiore al valore nominale e rimborsate alla pari (100% del valore nominale), sono emesse alla pari e il Prezzo di Emissione è pari al loro Valore Nominale.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive anche in ipotesi di emissione delle Obbligazioni in formato di *“Green Bond”*.

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è determinato tenendo conto della curva dei tassi *swap* e del merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *Spread* rispetto alla curva dei tassi *swap* calcolato tenendo conto di strumenti finanziari con caratteristiche finanziarie analoghe alle Obbligazioni da emettersi.

Il controvalore delle Obbligazioni sarà addebitato agli investitori alla Data di Regolamento e sarà pari al Valore nominale delle Obbligazioni stesse moltiplicato per il Prezzo di Emissione, senza ulteriore addebito di importo alcuno per spese o commissioni. Il Prezzo di Emissione è uguale a 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni; per le *“Obbligazioni Zero Coupon”* il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

(iii) Spese ed imposte a carico dei sottoscrittori

Non sono previste commissioni, imposte o spese aggiuntive rispetto al Prezzo di Emissione, da addebitarsi all'investitore.

Non sono previste commissioni di tenuta conto.

Saranno a carico dell'investitore imposte e tasse dovute per legge.

Non sono previste commissioni di collocamento e/o sottoscrizione incluse nel Prezzo di Emissione.

6.4 Collocamento e sottoscrizione

6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete delle filiali della Banca Popolare dell'Alto Adige, che opererà in qualità di collocatore unico e, pertanto, quale responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente.

6.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (*Euronext Securities Milan*), ivi incluso l'Emittente, in qualità di agente per i pagamenti. Tali soggetti saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

6.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

La Banca Popolare dell'Alto Adige non ha, al momento, stipulato accordi particolari con altri soggetti per sottoscrivere e/o collocare le proprie emissioni obbligazionarie. L'eventuale conclusione di accordi particolari è specificata nelle Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria. Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, troverà applicazione il comma 6 dell'art. 30 del TUF, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari sia sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

In tali casi si segnala che non saranno previste commissioni di collocamento e/o sottoscrizione a carico dell'investitore incluse o in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Ove siano presenti, per la singola emissione, soggetti terzi che abbiano assunto il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni di negoziazione sul mercato secondario, tali soggetti saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente svolgerà il ruolo di collocatore unico delle Obbligazioni emesse ai sensi del Prospetto di Base.

6.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione

Nel caso in cui l'Emittente proceda a stipulare accordi di sottoscrizione, secondo quanto previsto nel presente Paragrafo 6.4 (*Collocamento e sottoscrizione*), la relativa data verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

7 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

7.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni

Non è prevista la richiesta di quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati. L'Emittente si riserva tuttavia di chiedere l'ammissione delle Obbligazioni di ciascuna singola emissione obbligazionaria alla negoziazione su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero presso Internalizzatori Sistemati (quale Vorvel, mercato organizzato da Vorvel Sim S.p.A.).

In caso di richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero presso Internalizzatori Sistemati, l'ammontare totale delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni coinciderà con il numero massimo di Obbligazioni riportato nelle Condizioni Definitive di ogni singola emissione obbligazionaria.

Nel caso in cui l'Emittente e/o i Soggetti Collocatori intendessero procedere alla negoziazione delle Obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistemati, ne daranno comunicazione ai portatori delle Obbligazioni ove la negoziazione sia contestuale all'emissione, nelle Condizioni Definitive ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet, <https://www.volksbank.it>.

7.2 Quotazione su altri mercati regolamentati o equivalenti

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data della presente Nota Informativa, non esistono mercati regolamentati dove vengono trattati strumenti finanziari della stessa classe delle Obbligazioni che saranno oggetto di offerta.

7.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Alla data della presente Nota Informativa, non esistono soggetti terzi che abbiano assunto il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni di negoziazione sul mercato secondario. Ove siano presenti soggetti terzi, per la singola emissione, che abbiano assunto il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni di negoziazione sul mercato secondario, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento alle Obbligazioni che non sono negoziate su alcun Sistema Multilaterale di Negoziazione e su alcun Internalizzatore Sistemato, l'Emittente si impegna a negoziare, per ogni quantitativo, le proprie Obbligazioni al di fuori delle sedi di negoziazione in contropartita diretta con la clientela, impegnandosi a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita dei titoli.

Nell'effettuare il servizio di negoziazione per conto proprio (*contropartita diretta*), la Banca non opera in qualità di Internalizzatore Sistemato (art. 1 comma 5-ter del TUF). La determinazione del prezzo tiene conto del *fair value* determinato attraverso un modello di valutazione, definito in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia degli strumenti finanziari, in conformità con le procedure interne della Banca.

Le modalità specifiche di determinazione del prezzo e le eventuali commissioni di negoziazione applicate saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento alle Obbligazioni che dovessero essere ammesse alla negoziazione su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero negoziate per il tramite di Internalizzatori Sistemati, il prezzo sarà determinato secondo le modalità proprie del gestore della relativa sede di negoziazione.

8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa.

8.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione contabile

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione contabile o a revisione contabile limitata da parte dei revisori legali dei conti.

8.3 Parere o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

8.4 Rating dei singoli strumenti finanziari

L'Emittente non intende sottoporre le singole Obbligazioni ad alcun giudizio di *rating*. Ove l'Emittente procedesse a chiedere il giudizio di *rating* per le Obbligazioni dallo stesso emesse, esso sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

Società per Azioni



Sede Legale in Bolzano (BZ), Via del Macello 55 | Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214 | Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856 | Codice ABI 5856.0 | Capitale sociale interamente versato: € 201.993.752 | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

“Banca Popolare dell’Alto Adige [Obbligazioni Zero Coupon] [Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente] [Obbligazioni a Tasso Misto] [Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)] [Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente]”
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa] ISIN IT000[•] [eventualmente in formato di “Green Bond”]

[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come [importo fisso] / [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a favore di [•] fino ad un ammontare massimo predefinito.]

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetto**”) e al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato e integrato e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di “*Obbligazioni Zero Coupon*”, “*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente*”, “*Obbligazioni a Tasso Misto*” e “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*” e “*Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente*”, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data [•] a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. [•] del [•] e dal Documento di Registrazione dell’Emittente, depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. [•] del [•], come eventualmente di volta in volta integrati e/o modificati dai supplementi pubblicati dall’Emittente.

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “*Obbligazioni [•]*” comprese nel Programma di Offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto né sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione, come modificati e integrati dai supplementi di volta in volta pubblicati dall’Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente in Bolzano (BZ), via del Macello, n. 55 e presso tutte le filiali dell’Emittente, e consultabili sul sito web dell’Emittente <https://www.volksbank.it>.

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e /o modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato a consultare il sito internet istituzionale dell'Emittente, <https://www.volksbank.it>, al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Conflitti di interesse	[Nota: devono essere indicati eventuali conflitti di interesse] / [non applicabile]
Emittente	Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.
Ragioni dell'Offerta	[Nota: devono essere indicate le ragioni dell'Offerta ulteriori rispetto a quelle indicate nel paragrafo 4.2 della Nota Informativa] / [non applicabile]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione delle Obbligazioni	[•]
Formato	[Green Bond] / [Non applicabile]
Codice ISIN	IT000[•]
Numero della Serie	[•]
Numero della Tranche	[•]
Durata	[•] anni
Ammontare minimo del prestito	[•]
Ammontare massimo del prestito	[•]
Numero massimo di Obbligazioni	[•]

Rating delle Obbligazioni	[Non applicabile]
Forma delle Obbligazioni	[Obbligazioni nominative] / [Obbligazioni al portatore]
Valore nominale	[•]
Valuta di Emissione	[EUR]
Data di Emissione	[•]
Data di Godimento	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]
Livello CAP	[•] / [Non applicabile]
Livello FLOOR	[•] / [Non applicabile]
Prezzo di Rimborso	100% del valore nominale ossia Euro [1.000] per ogni Obbligazione del valore nominale di Euro [1.000]
Tasso di interesse nominale	[•]
Periodicità delle cedole	Le cedole saranno pagate con periodicità [trimestrale / semestrale / annuale]
[Parametro di Indicizzazione]/ [Parametro di Indicizzazione per il periodo a Tasso Variabile]	[Euribor a [tre]/[sei]/[dodici] mesi] / [rendimento effettivo d'asta dei Bot a [tre]/[sei]/[dodici] mesi] / [tasso BCE] / [Rendistato]] / [Non applicabile]
Data/e di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione	[•]
Spread	[•] punti base
Tasso annuo delle cedole per il Periodo a Tasso Fisso	[•]% lordo ([•]% netto) / [Non applicabile]
Arrotondamento	[•] / [Non applicabile]
Tasso della prima cedola	[•] annuo lordo [•] annuo netto
Tasso di rendimento annuo effettivo al netto e al lordo delle imposte	[•]. Il tasso di rendimento annuo effettivo è stato determinato sulla base dell'ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data del [•]
Data di pagamento delle cedole	[•] Qualora la prevista data di pagamento delle cedole interessi

	cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.
Convenzione di calcolo	[•]
Fonti da cui è possibile reperire informazioni sul/i Parametro/i di Indicizzazione	[•]
Eventi di Turbativa	[[<i>Riportare l'indicazione dei criteri di determinazione del valore del Parametro di Indicizzazione nell'ipotesi di eventi di turbativa di mercato ad una Data di Rilevazione, nonché di eventi straordinari che riguardano tale Parametro di Indicizzazione.</i>] [•] I criteri di determinazione sono improntati alla buona fede ed alla prassi di mercato e sono volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distortivi di tali eventi. / [Qualora alla Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Tasso Euribor, si applica, in luogo di tale Parametro di Indicizzazione la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro (con durata [•]) fornite da 5 banche di primaria importanza entro le ore 12 a.m. (ora di Bruxelles) della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola Variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento si verifica anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso è determinato in buona fede dall'Agente di Calcolo e secondo la prassi di mercato.] / [Qualora il rendimento di asta BOT non fosse disponibile, si farà riferimento alla prima asta BOT valida antecedente all'asta del Mese di Riferimento.]
Rimborso anticipato	[Non previsto] / [Previsto dopo [•] mesi, ovvero in data [•]] / [Previsto alle date [•][...].]
Facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente	[Non previsto] / [Previsto dopo [•] mesi ed esercitabile in data [•]] / [Previsto dopo [•] ed esercitabile in corrispondenza delle seguenti date: [•][...].]
Impiego dei proventi	[•] / [Non applicabile]
Delibere di autorizzazione	L'emissione del prestito obbligazionario è stata autorizzata in data [gg.mm.aaaa] da [•].
Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	[Previsto] / [Non previsto] (qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione del relativo avviso)

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l'offerta è	[L'offerta non è subordinata a condizioni.] / [L'offerta è subordinata
--	--

subordinata	alle seguenti condizioni: [•]
Ammontare totale dell'Emissione	Euro [•] ([•] milioni), ovvero n. [•] titoli al portatore del valore nominale di Euro [•] ciascuno.
Periodo di Offerta	Le Obbligazioni saranno offerte dal [gg.mm.aaaa] al [gg.mm.aaaa], salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet https://www.volksbank.it e reso disponibile presso la sede e le filiali della Banca.
Lotto e Taglio minimo	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. [•] Obbligazione/i, il taglio minimo è parimenti n. [•] Obbligazione/i.
Prezzo di Emissione (o di offerta)	100% del valore nominale ossia Euro [•] per ogni Obbligazione del valore nominale di Euro [•] ciascuna. Non sono previste commissioni di collocamento. [Nel caso di emissioni nel formato di "Green Bond", indicare i criteri di determinazione del Prezzo di Emissione (o di offerta)]
Modalità di collocamento	[Non applicabile] / [Le Obbligazioni saranno offerte anche fuori sede]
Ente Beneficiario	[Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.] / [•]
Importo Fisso di devoluzione	[L'ammontare da devolvere all'Ente Beneficiario è pari a Euro [•] per ogni 1.000 Euro del valore nominale, fino ad un ammontare massimo di Euro [•]] / [Non applicabile]
Percentuale di devoluzione del valore nominale collocato a favore di Onlus, enti, fondazioni, associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguano scopi di utilità sociale.	[La percentuale di devoluzione a carico del sottoscrittore ed erogata dalla Banca ammonta a: [•]% del valore nominale fino ad un ammontare massimo di Euro [•]] / [Non applicabile]
Breve descrizione delle Onlus, enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale	[•] / [Non applicabile]
Accordi di sottoscrizione e/o collocamento	[•] / [Non applicabile] [Nota: ove presenti indicare la relativa data di firma e i soggetti coinvolti]
Agente per i pagamenti	[•]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Sedi di Negoziazione	[Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel a partire dal [quinto] giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di offerta] / [Non applicabile]
Pricing sul mercato secondario	[Secondo i prezzi di mercato] / [•][Nota: inserire la metodologia di pricing adottata dalla Banca sul mercato secondario nonché eventuali commissioni applicate]
Intermediari che operano sul mercato secondario	[•] / [Non applicabile]
Commissioni degli intermediari che operano sul mercato secondario	[•] / [Non applicabile]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]

L'Emittente [e Responsabile del Collocamento] assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: []].

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE – SOCIETÀ PER AZIONI

[•] (Responsabile del Collocamento)